



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. di reg. 56

del 25-11-2021

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE DELLA SOCIETA' IMPIANTI AGNO SRL, TRASFERIMENTO DEL RAMO RETI ED INFRASTRUTTURE IDRICHE A FAVORE DELLA SOCIETA' VIACQUA SPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2601 BIS C.C. ED OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE

Seduta pubblica

L'anno **Due milaventuno**, il giorno **Venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **18:30** nella Sala delle Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 14065 del 18/11/2021, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco *Sig. Cunegato Armando*, con la partecipazione del Vice Segretario Generale *Dott. Federico Maria Fiorin*.

Fatto l'appello risultano:

p – CUNEGATO *Armando*
p – BENETTI *Sonia*
p – ANTONIAZZI *Luca*
p – STORTI *Enrico*
p – SBALCHIERO *Ilaria*
p – TOMASI *Antonello*
p – CAMPOSILVAN *Cristina*

p – CORNALE *Stefano Modesto*
p – ASNICAR *Paolo*
p – PASTORE *Stefania*
p – VINETTI *Kevin*
p – CAILOTTO *Carmensita*
p – CORNALE *Marco*

Interviene in qualità di assessore esterno senza diritto di voto il Sig. CEOLA Dott. Giovanni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Zini

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE DELLA SOCIETA' IMPIANTI AGNO SRL, TRASFERIMENTO DEL RAMO RETI ED INFRASTRUTTURE IDRICHE A FAVORE DELLA SOCIETA' VIACQUA SPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2601 BIS C.C. ED OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE

Il **Sindaco** introduce l'argomento all'ordine del giorno e ne legge il titolo. Presenta, quindi, ai consiglieri il Dott. Cristiano Eberle che interverrà in consiglio comunale per illustrare quanto è successo fondamentalmente negli ultimi due anni, e per spiegare l'operazione di scissione della Società Impianti Agno Srl. Invita, quindi, il Dott. Eberle a prendere la parola per la sua relazione.

Relaziona il **Dott. Eberle Cristiano** il cui intervento non viene riportato nel presente verbale, ma lo stesso, ai sensi del 4° comma dell'art. 40 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stato registrato e conservato su supporto magnetico, a disposizione dei consiglieri comunali per un periodo di 5 (cinque) anni.

Alla fine dell'intervento del Dott. Eberle, il **Sindaco** ringrazia ed invita i consiglieri a porre eventuali domande per ulteriori chiarimenti nel merito.

Interviene il consigliere **Cornale Marco**: “Innanzitutto, ringrazio il dott. Eberle per la dettagliata e approfondita relazione. Tuttavia leggendo, da profano, la delibera e i corposi e numerosi allegati e avendo in mente il filo conduttore della nostra funzione, quali consiglieri di minoranza in questo Consiglio che, in questo caso, si potrebbe riassumere nella frase “Conviene a Recoaro Terme?”, mi sono sorti degli interrogativi da porre al Sindaco che mi permetto qui brevemente di esporre.

La prima cosa che balza all'occhio è il corposo materiale deliberativo relativo alla scissione parziale di Impianti Agno Srl, il trasferimento del ramo “reti e infrastrutture idriche” a Viacqua Spa e l'acquisizione da parte del Comune di Recoaro, insieme al Comune di Valdagno, delle quote societarie restanti detenute dagli altri Comuni soci, che mi conferma ora il Dott. Eberle appunto, relative alle centrali idroelettriche in territorio di Valdagno e Recoaro.

Non mi pare però ci sia nulla sulla fase successiva a questa, ovvero: il fine ultimo di questo piano strategico qual'è? I cittadini devono saperlo.

E' fondamentale capire il vantaggio che questa Amministrazione ritiene di acquisire in questa operazione squisitamente economica che, ricordiamolo, vede Recoaro, al seguito di Valdagno, scegliere una strada diversa da tutti gli altri Comuni della Vallata e che, a nostro modesto parere, ha dei profili quanto meno incerti!

Si evince dal bilancio di Impianti Agno una somma di oltre 6 milioni di euro di disponibilità liquide ed un patrimonio netto di oltre 24 milioni: quale è la quota spettante al Comune di Recoaro? Quando Recoaro riceverà tali somme?

E ancora, preso atto che una parte di questa somma verrà utilizzata per acquisire le quote degli altri soci di Impianti Agno srl, quanto costerà a Recoaro tale acquisizione?

Tale somma poteva eventualmente essere utilizzata per altri scopi, magari più urgenti e indifferibili (ad. es. sul sociale, scuole, manutenzione del territorio, ambientale, ecc..)?

Leggendo anche i verbali del Consiglio Comunale di Valdagno che ha recentemente deliberato sull'argomento, sembra che l'obiettivo finale sia quello di entrare a far parte della compagine societaria di Impianti Astico Srl con sede in Thiene, spostando nettamente il baricentro operativo dell'attività di cui si sta discutendo in questo Consiglio tra i Comuni di Valdagno, Recoaro Terme e i Comuni della Valle dell'Agno a una sinergia tra i Comuni di Valdagno e Recoaro Terme e i Comuni dell'Astico: premesso che al sottoscritto pare incerto e sfuocato l'obiettivo di Valdagno con Recoaro al seguito, ci si chiede, è veramente una opportunità per Recoaro Terme? Quanto si stima di ricavare in termini economici da questa successiva operazione? Quanti anni ci vorranno per ammortizzare il costo di questa operazione, prima di iniziare a guadagnare qualcosa?

La "Valle dell'Agno" è un'entità naturale che necessariamente unisce i Comuni che ne fanno parte almeno, ma non solo, per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse naturali.

Conviene per Recoaro scegliere di spostarsi in solitaria con Valdagno verso nord-est? Davvero si pensa che gli altri Comuni soci di "Impianti Astico" avranno a cuore gli interessi di Comuni come Recoaro Terme e Valdagno? In soldoni, ipotizziamo che l'assemblea dei soci di "Impianti Astico", con la maggioranza di soci dell'Astico, debba scegliere se fare dei lavori nella "Valle dell'Agno" o nell'"Astico": secondo voi sceglieranno la prima?

Una ulteriore considerazione generale molto importante...qual è il fine del Comune? Erogare servizi o fare l'imprenditore? Se è quest'ultimo, abbiamo risorse umane e tecniche per fare un controllo efficace su un'Azienda (Impianti Astico) che dovrà a sua volta sub-appaltare ad altri la gestione del bene comunale?

Infine una considerazione e una domanda... visto che tutto è conseguenza di una legislazione nazionale che punta in sostanza alla "spending review", non si poteva procedere alla cessione di tutte le quote di Impianti Agno srl a Viacqua spa che pure ha tutti i Comuni della Valle dell'Agno, compreso Recoaro, come soci?

Inoltre, se Impianti Agno srl deve essere liquidata per effetto della Legge Madia, siamo certi che la stessa sorte non spetterà poi anche ad Impianti Astico? Grazie".

Il **Sindaco** ringrazia il consigliere e ridà la parola al Dott. Eberle per rispondere alle domande del Sig. Marco Cornale e per ulteriori approfondimenti.

Interviene nuovamente il **Dott. Eberle Cristiano** il cui intervento non viene riportato nel presente verbale, ma lo stesso, ai sensi del 4° comma dell'art. 40 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stato registrato e conservato su supporto magnetico, a disposizione dei consiglieri comunali per un periodo di 5 (cinque) anni.

A conclusione dell'intervento del Dott. Eberle prende la parola l'Assessore **Storti Enrico** per rispondere nel merito ad alcune osservazioni poste dal consigliere Cornale Marco. Ricorda l'Assessore che il passaggio in Consiglio Comunale di questa sera è la scissione della rete idrica ed il successivo conferimento a Viacqua, e l'acquisizione delle quote societarie restanti di Impianti Agno, dai Comuni che hanno deciso di uscire dalla Società. Storti afferma che il concetto di salvaguardia, della tutela della Valle dell'Agno, è venuto meno dal momento in cui gli altri Comuni hanno deciso di uscire dalla Società e di non proseguire l'attività di Impianti Agno. A quel punto i Comuni di Recoaro Terme e Valdagno hanno fatto una valutazione rispetto all'alternativa di incamerare la quota di vendita delle centraline e di realizzare un certo valore economico, scelta fatta dagli altri Comuni di vallata, oppure quella di valutare di mantenere il patrimonio delle centrali idroelettriche, non tanto per procedere ad una gestione diretta che risulterebbe insostenibile, ma per vedere poi come eventualmente conferire questi impianti a gestori che possano avere interesse e sostenibilità per gestirli. Questo significa che i Comuni di Recoaro e Valdagno non incamerano tutto il valore della quota di cessione, ma una parte dell'operazione è destinata all'acquisto delle quote societarie, con diritto di prelazione da parte degli altri Comuni. I termini dell'operazione si aggirano attorno ai 900.000 Euro come valore complessivo della quota di partecipazione che ha attualmente il Comune di Recoaro all'interno della società Impianti Agno e che dà il valore economico finanziario dell'eventuale acquisizione, una parte di questi deve essere destinata all'acquisto delle quote. Ci sarà, ribadisce l'Assessore, un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale dove si andrà a definire l'azione verso Impianti Astico, o può essere che si presenti anche qualche altra opportunità. Il Comune di Recoaro Terme incamererà, sostanzialmente, 500.000 Euro che andranno a bilancio e che costituiranno una spendibilità immediata per il bilancio comunale e circa 350/400.000 Euro che saranno, invece, destinati all'acquisto delle quote degli altri Comuni. Quindi il ragionamento fatto da questa Amministrazione assieme a Valdagno è quello di non disperdere questo patrimonio e di vedere come fosse possibile, non deprezzando il valore in se, mantenerlo cercando di utilizzarlo all'interno di una operazione di conferimento verso Impianti Astico Srl. Dal punto di vista dell'operazione la scelta diversa fatta rispetto agli altri Comuni di valle, afferma l'Assessore, è stata quella di non vendere tutto e di incamerare quello che c'è, di metterlo a bilancio e di vedere come utilizzarlo. Questa è sembrata una scelta che ha due elementi importanti: il primo è il mantenimento del patrimonio di queste centraline, patrimonio più storico che non industriale, avendo una redditività molto bassa, ce ne sono due nel territorio del Comune di Recoaro Terme, e che saranno conferite all'interno di Impianti Astico Srl che è una società pubblica, partecipata solo da Comuni. Le stesse, quindi, rimarranno di proprietà pubblica e non verranno messe sul mercato. Entreranno, dunque, in un assetto societario pubblico che da determinate garanzie di controllo e affidabilità e non verranno, invece, messe nel settore privato che potrebbe anche speculare o fare azioni di dismissione. Ad esempio, Storti, ritiene di poter escludere, considerando che attualmente Impianti Astico gestisce direttamente il proprio patrimonio di centrali idroelettriche, che la società abbia bisogno di andare in subappalto e di creare una sorta di dismissione mascherata del patrimonio delle centrali. Il patrimonio delle centrali rimarrà sempre in capo al pubblico anche se cambierà il soggetto che le detiene. All'interno della

società Impianti Astico Srl il Comune di Recoaro Terme acquisirà delle quote di partecipazione, diventando uno dei Comuni con una quota di partecipazione fra le più consistenti e, quindi, anche con un peso all'interno delle scelte societarie non trascurabile e, quindi, avrà un controllo sull'operazione. Secondo l'Assessore anche il ragionamento fatto circa le eventuali scelte sui lavori da fare o sulla vallata dell'Agno o del Leogra, è un problema che non si pone.

Il secondo elemento importante, secondo l'Assessore Storti, è che Impianti Astico dalla gestione delle centrali idroelettriche che hanno una certa consistenza e, quindi, consentono di avere una società che non va messa in liquidazione per non riuscire a raggiungere i limiti di fatturato, dalla gestione energetica ha un certo utile di bilancio che potrà poi essere trasferito ai Comuni soci. Secondo l'Assessore ci sarà una gestione utile che permetterà di incamerare delle quote annuali in relazione alla gestione della Società Impianti Astico. Questo è il termine dell'operazione in maniera complessiva. Ovviamente, ripete Storti, questa sera si apre una prima fase, poi ci saranno successivi ed ulteriori passaggi in Consiglio Comunale nel momento in cui si tratterà di andare a definire la cessione alle altre società.

Il **Sindaco** ringrazia l'assessore Storti e chiede ai consiglieri se hanno altre domande da porre.

Interviene il consigliere **Pastore Stefania** per la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza. Ringrazia il Dott. Eberle per la sua dettagliata relazione e poi ricorda l'incontro con il Sindaco per i chiarimenti su questa operazione. Afferma che rimangono comunque delle perplessità legate anche al fatto che se su dieci Comuni otto hanno scelto una strada e due, Valdagno e Recoaro, anche se sono i Comuni con le centraline sul proprio territorio, hanno scelto una strada diversa qualche domanda fa sorgere. Qualche considerazione sull'opportunità politica o meno di una tale scelta potrà farla il Sindaco, certamente non il tecnico, non il Dott. Eberle. L'Avv. Pastore afferma poi che sul fatto di conferire le reti idriche a Viacqua, sotto tale profilo nulla in contrario. La perplessità nasce sul fatto di andare ad acquisire le quote di otto Comuni soci per tenersi le centraline per poi metterle sul mercato e fare un'opera d'impresa, un business, con delle prospettive anche incerte. Ricorda il consigliere Pastore che era sul giornale che Impianti Astico nel 2018 ha realizzato circa 400.000 Euro di fatturato, sul quale ha distribuito dividendi a ventiquattro Comuni. Facendo un semplice e rapido conto, senza tener conto delle quote spettanti a ciascuno, si sta parlando di circa 16.000 Euro all'anno di dividendi, a fronte di un acquisto di 400.000 Euro per tenersi le centraline per poi conferirle all'interno di Impianti Astico e fare un'operazione di questo tipo, forse ci sfugge qualcosa, ma questo probabilmente verrà approfondito in un prossimo consiglio comunale quando verrà portata questo tipo di delibera. Quindi, conclude il consigliere Pastore, la minoranza rimane perplessa su questa operazione ed annuncia l'astensione del proprio gruppo consiliare.

Interviene il **Sindaco** per chiedere se l'astensione riguarda anche il passaggio a Viacqua, perché questo è l'oggetto dell'attuale delibera. Tutto il resto, ribadisce il Sindaco, è solo un ragionamento politico fatto dall'attuale Amministrazione.

Pastore Stefania conferma l'astensione del proprio gruppo consiliare su questa operazione nel suo complesso, anche perché, ricorda il consigliere, il punto due del deliberato parla dell'acquisizione delle quote e non solo del conferimento delle reti idriche.

Interviene il capogruppo di maggioranza, **Benetti Sonia**, per comunicare il voto favorevole alla presente delibera del gruppo "Recoaro Terme 2030". Ribadisce come gli interventi del Dott. Eberle, prima, e dell'Assessore Storti, poi, abbiamo chiarito ogni dubbio, sia dal punto di vista tecnico che politico.

Il **Sindaco** ribadisce che questa è una scelta che l'Amministrazione ha fatto, valutato ed approfondito. E' una scelta che guarda al futuro in quanto ritiene che questa operazione consentirà all'Amministrazione di avere delle entrate sulla spesa corrente, necessarie per sostenere tutta una serie di servizi che dobbiamo mantenere e, magari, consolidare e migliorare nel paese. Procede, quindi, con la lettura del deliberato.

Alla fine della lettura il **Sindaco** passa, quindi, alla votazione palese per alzata di mano il cui esito è sotto riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'operazione che il Comune di Recoaro Terme intende portare avanti è rappresentata da:

- la scissione della società Impianti Agno Srl e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore della società Viacqua Spa, così come rappresentato nel Progetto di Scissione ex art. 2506 – bis c.c. e dai suoi allegati di Legge (Allegati B -C – D alla presente deliberazione),
- l'acquisto delle quote societarie detenute dai Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano nella società Impianti Agno Srl, unitamente al Comune di Valdagno, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale della società Impianti Agno Srl, al corrispettivo previsto nella perizia del dott. Farinon (Allegato E alla presente deliberazione);

UDITA la relazione tecnica del Dott. Eberle Cristiano e sentiti i successivi interventi dei vari consiglieri comunali, sopra riportati in sunto;

UDITA, inoltre, la relazione del Sindaco di seguito riportata.

1. Premessa

Prima di procedere con la descrizione analitica del percorso di scissione societaria che la società Impianti Agno Srl intende intraprendere, risulta quantomeno opportuno rappresentare il contesto ove si colloca tale operazione nonché la *ratio* sottostante la stessa. L'operazione straordinaria in oggetto si realizza tramite la definizione e successivo trasferimento del ramo

“reti ed infrastrutture idriche” di proprietà della società Impianti Agno Srl in favore della beneficiaria Viacqua Spa; trattasi, come noto, di beni dedicati al SII (Servizio Idrico Integrato - servizio pubblico essenziale) i quali possono essere definiti di *appartenenza* non tanto del proprietario, ma piuttosto del servizio medesimo.

È stato identificato nell’istituto giuridico della scissione la modalità con la quale procedere con detto trasferimento a beneficio della società Viacqua Spa, gestore – come noto - del SII nel proprio ambito di riferimento.

L’operazione si pone all’interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l’attenzione alla corretta e razionale gestione della *res* pubblica in un’ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l’esercizio finanziario 2015 aveva posto l’accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l’obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res* pubblica, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.

Va in aggiunta ricordato che il citato Testo Unico sulle società partecipate (D. Lgs. 175/2016) prevede che le pubbliche amministrazioni dovranno procedere alla razionalizzazione in una pluralità di casi.

In particolare, l’art. 20, comma 2, prescrive che:

“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

Nel caso della società Impianti Agno Srl, a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, si è verificata la condizione relativa alla carenza del requisito del fatturato medio triennale pari ad almeno un milione di euro: ne consegue che i Comuni soci si debbono necessariamente porre il tema di attuare un piano di razionalizzazione della società che, in realtà, già è stato affrontato e che può prendere le mosse nell'operazione qui descritta.

In seguito al perfezionamento della suddetta operazione di scissione, si propone altresì di procedere con l'acquisto delle quote partecipative nella società Impianti Agno Srl che alcuni Comuni soci intendono cedere (come già emerso in sede assembleare, trattasi dei Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelfomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano). L'acquisto avverrà congiuntamente con il Comune di Valdagno in maniera proporzionale alle rispettive quote di partecipazione attualmente possedute. Il corrispettivo di tale trasferimento è stato stimato dal Prof. Farinon nella perizia allegata alla presente, come meglio si dirà nel punto 8 che segue.

Va innanzitutto descritto il Progetto di Scissione allegato.

2. Società Impianti Agno Srl – società scindenda

Impianti Agno Srl è società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47, codice fiscale, partita Iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02965010248 - REA VI 288125. La società è stata costituita in data 11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società ha per oggetto sociale *“1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. [...]”*

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 17.850.000,00 suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

Si rinvia al Progetto di scissione allegato alla presente delibera per la puntuale individuazione della compagine sociale.

3. Viacqua SpA – società beneficiaria della scissione

Viacqua Spa è società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. La società, allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza). L'oggetto sociale della società Viacqua spa risulta *“la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto “1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]”.*

Si rinvia al Progetto di scissione allegato alla presente delibera per la corretta individuazione della compagine sociale.

4. L'operazione di scissione della società Impianti Agno Srl

Come risulta dal progetto redatto ai sensi dell'art. 2506 bis Codice Civile, l'operazione di scissione proposta è di tipo parziale e proporzionale, in quanto (i) la scissa trasferirà parte delle proprie attività in favore alla beneficiaria e (ii) si prevede l'assegnazione a tutti i soci della scindenda di azioni - all'uopo emesse dalla beneficiaria - in misura proporzionale alla loro attuale partecipazione nella scindenda medesima.

Gli Organi Amministrativi delle società coinvolte hanno altresì redatto la Relazione finalizzata ad illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione parziale proporzionale (e gli allegati previsti dalla normativa), che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Gli stessi Organi Amministrativi hanno inoltre chiesto ed ottenuto la nomina, da parte del Tribunale di Vicenza, di un professionista terzo ed indipendente per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio, di cui si dirà meglio successivamente.

L'operazione comporterà l'emissione da parte della società beneficiaria Viacqua Spa di n. 8.894 nuove azioni, determinando così un capitale sociale post scissione pari ad Euro 12.023.250 (n. 240.465 azioni totali dal valore unitario pari ad Euro 50,00). La scissione verrà attuata con un criterio proporzionale, pertanto ciascun socio della scissa continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una medesima percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della beneficiaria.

Anche il capitale sociale della scindenda verrà modificato per effetto della scissione e del trasferimento, in favore della beneficiaria, del ramo relativo alle reti ed infrastrutture idriche.

In dipendenza del perfezionamento dell'operazione, gli Statuti delle società coinvolte nella presente scissione non subiranno alcuna modifica, eccezion fatta per l'adeguamento del capitale sociale.

E' evidente, comunque, che la decisione ultima riferibile all'esplicitato processo di scissione spetterà alle assemblee dei soci delle società interessate dallo stesso che verranno celebrate avanti il Notaio che verrà individuato dalle medesime società. In conseguenza delle determinazioni di dette assemblee e decorsi i termini di Legge verrà formalizzato l'atto di scissione.

5. Il rapporto di concambio

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di scissione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Come emerge dall'approfondita disamina contenuta nel Progetto di Scissione, gli organi amministrativi hanno determinato il rapporto di concambio comparando gli attuali flussi tariffari in capo alla società beneficiaria con quelli realizzabili post operazione di scissione. Detti flussi sono poi stati attualizzati ad un tasso di interesse che tenesse conto, come consuetudine, (i) della remunerazione prodotta da forme di investimento alternative risk-free, (ii) del saggio di inflazione atteso nonché (iii) dell'incertezza legata al sistema normativo in tema di servizi pubblici locali che mai ha brillato per stabilità e coerenza. Detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, risulta peraltro analogo con quello adottato in precedenti operazioni societarie che hanno recentemente coinvolto la medesima Viacqua Spa.

Per maggiori dettagli si rinvia al Progetto di Scissione, nel quale si conclude che ai soci della società Viacqua Spa sia assegnata una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% e ai soci della società scindenda Impianti Agno Srl una quota pari al 3,70%.

Come sopra anticipato, previa formalizzazione di istanza comune da parte delle due società, il Tribunale di Vicenza, con decreto dello scorso 25 Giugno 2021, ha nominato quale esperto comune per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote e ai metodi per la sua redazione (ai sensi dell'art. 2501 – sexies, quarto comma Codice Civile) il Dott. Maurizio Campana, Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Il professionista esperto incaricato, con propria relazione del 02 Settembre 2021 qui allegata, ha ritenuto *“che i metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi [...] siano adeguati e siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di concambio”* e *“congrua [...] l'attribuzione di una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% ai soci della società beneficiaria, al 3,70% ai soci della società scindenda [...]”*.

6. La nuova compagine sociale

Considerato il rapporto sopra meglio definito e a servizio dell'operazione, la società Viacqua Spa emetterà n. 8.894 azioni da riservare ai soci della scindenda. Considerati irrilevanti

conguagli in denaro, la compagine sociale della società risultante dall'operazione di scissione risulterà composta come indicato nel Progetto di Scissione, allegato alla presente.

A seguito del trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" in favore della beneficiaria, anche la scindenda Impianti Agno Srl dovrà modificare il proprio capitale sociale, riducendolo per un importo pari al valore netto contabile degli assets trasferiti. Detta riduzione andrà a variare, proporzionalmente, la quota nominale di partecipazione dei singoli Comuni soci, pur mantenendone inalterate le percentuali.

Non risulta possibile definire in maniera puntuale il valore netto contabile dei cespiti oggetto di trasferimento e, conseguentemente, quantificare la connessa riduzione del capitale sociale della scindenda. L'attuale valore di detti beni – come risultante dal registro beni ammortizzabili riferito al 31.12.2020 – dovrà essere aggiornato a seguito del sistematico processo di ammortamento che interessa tutti i beni materiali immobilizzati iscritti a bilancio. Pertanto, considerando che l'operazione di scissione di cui trattasi produrrà i propri effetti (giuridici, contabili e fiscali) una volta che l'atto di scissione risulterà iscritto presso il competente Registro delle Imprese – presumibilmente nei primi mesi del 2022 – il valore dei beni trasferiti (e quindi, si ribadisce, la conseguente riduzione che subirà il capitale sociale della scindenda) dovrà essere rettificato a seguito del processo di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale 2021.

Alla luce di tali – oggettive e non altrimenti superabili – difficoltà di definizione, il valore del capitale sociale della risultante Impianti Agno verrà determinato, nel rispetto del processo sopra descritto, in sede di definizione dell'atto di scissione, con conseguente deposito del relativo Statuto aggiornato.

7. Riflessi operativi della scissione

Ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., la scissione avrà efficacia, anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data di iscrizione dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese. A partire da tale data, la società Viacqua Spa diverrà titolare degli elementi patrimoniali trasferiti mediante la scissione. Si precisa che entrambe le società hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

La vigente legislazione prevede la sostanziale neutralità dell'operazione di scissione che non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze.

8. L'operazione di acquisto delle quote

Come sopra anticipato, il Comune ritiene di procedere all'acquisto delle quote di Impianti Agno Srl che alcuni Comuni soci intendono cedere. Tale trasferimento avverrà, secondo quanto anticipato in sede di assemblea dei soci, unitamente al Comune di Valdagno, in misura proporzionale alle rispettive quote societarie attualmente possedute.

In seguito alla operazione di scissione si potrà dunque dare corso all'acquisto delle quote possedute dai soci di Impianti Agno da parte dei soci che si sono dichiarati disponibili alla vendita (Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano).

Il Comune, in seguito alla operazione di acquisto, si riserva di procedere con ulteriori operazioni straordinarie in modo da ottemperare alla normativa sulla razionalizzazione delle partecipate.

Il valore di trasferimento delle quote è stato stimato dal perito incaricato prof. Farinon che ha redatto perizia giurata denominata “Parere professionale sul valore economico attribuibile al ramo idroelettrico della società Impianti Agno Srl”, allegata alla presente deliberazione.

In tale perizia, che deve intendersi integralmente richiamata, si indica il metodo di valutazione di matrice finanziaria quale quello più adatto ad esprimere il valore economico della società e si quantifica in euro 1.912.137,00 il valore del ramo d'azienda idroelettrico. Si deve intendere tale valore congruo in quanto contenuto in perizia giurata da parte di esperto estimatore, Professore Universitario.

In tema di compravendita delle quote sociali, appare opportuno richiamare l'art. 10 del D. Lgs. 175/2016 che, quanto alla forma, rinvia all'art. 7, comma 1 della medesima norma, ove si richiede nel caso la deliberazione del Consiglio Comunale. Inoltre, l'art. 10 (Alienazione di partecipazioni sociali) prevede la procedura per l'alienazione a terzi (*“2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”*), facendo comunque *“salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”*).

Il caso di specie differisce da una trattativa diretta ed è peculiare in quanto si intende procedere direttamente all'alienazione della partecipazione al socio detentore del diritto di prelazione.

Si ricorda che l'esercizio del diritto di prelazione è regolato dall'art. 9 dello Statuto di Impianti Agno ove prevede che *“le partecipazioni spettanti ai soci sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto.*

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota di partecipazione offerta in proporzione delle quote di partecipazione rispettivamente possedute in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale”

In tale quadro, si ritiene del tutto corretto dar corso all'acquisto delle quote al “giusto prezzo”, che, come di regola, deve essere quantificato da soggetto terzo, indipendente, individuato nel Prof. Farinon, che, nel caso, ha proceduto a redigere perizia giurata allegata alla presente deliberazione.

Si ritiene, pertanto, del tutto legittima la operazione in quanto il Comune acquirente dà comunque corso alle operazioni di vendita della partecipazione al “giusto prezzo” definito nella perizia giurata.

Sul punto, va aggiunto che la legittimità della complessiva operazione è stata oggetto di un incontro presso la Corte dei Conti del Veneto alla presenza dei Professionisti incaricati dell'operazione (Dott. Cristiano Eberle e avv.to Giovanni Ferasin) e del Procuratore Generale della Corte dei Conti. Durante tale incontro è emerso in modo molto chiaro che la vendita al prezzo congruo di una perizia giurata (c.d. "giusto prezzo") non configura danno erariale.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (il "TUSPP") ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l'art. 7, comma 7, in base al quale anche le trasformazioni societarie, tra cui possono annoverarsi anche le operazioni di scissione, devono essere adottate con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
- l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

DATO ATTO che entro le ore 12,00 del giorno 19/11/2021 non sono pervenute osservazioni/opposizioni alla presente proposta di deliberazione, come da avviso pubblicato in data 08.11.2021 all'albo online e sul sito istituzionale del Comune;

VISTO l'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267,

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (allegato F);

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. ==

Astenuti: n. 4 (Pastore Stefania, Vinetti Kevin, Cailotto Carmensita e Cornale Marco)

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'operazione di scissione della società Impianti Agno Srl e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore della società Viacqua Spa così come rappresentato nel Progetto di Scissione ex art. 2506 – bis c.c. e dai suoi allegati di Legge che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegati B – C - D);
3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore o soggetto dallo stesso delegato ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall'Organo Amministrativo della società Impianti Agno Srl e della società Viacqua SpA al fine di approvare l'operazione di scissione e darne efficacia giuridica, autorizzandolo a tutti gli atti conseguenti ivi comprese le modifiche al capitale sociale della società;
4. di disporre, in seguito al perfezionamento della scissione e al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, l'acquisto delle quote societarie detenute dai Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano nella società Impianti Agno Srl, unitamente al Comune di Valdagno, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale della società Impianti Agno Srl, al corrispettivo previsto nella perizia del dott. Farinon (denominata "*parere professionale sul valore economico attribuibile al ramo idroelettrico della società Impianti Agno Srl*"- Allegato E) e autorizzare conseguentemente il Sindaco a procedere con tutti gli atti conseguenti ed esecutivi di tale deliberazione di trasferimento;
5. di dare atto che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 prevede che "*L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata*";
6. di dare atto che la presente proposta di deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale per 10 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;
7. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs.175/16;
8. di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000, con separata votazione palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. ==

Astenuti: n. 4 (Pastore Stefania, Vinetti Kevin, Cailotto Carmensita e Cornale Marco)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunegato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Fiorin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi.

Esecutiva dopo il decimo giorno.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bertoia

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.

Lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Zini Andrea)

**ALLEGATO "SUB A" ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE DELLA SOCIETÀ IMPIANTI
AGNO SRL, TRASFERIMENTO DEL RAMO RETI ED INFRASTRUTTURE IDRICHE A FAVORE
DELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2601 BIS C.C. ED OPERAZIONE DI
ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio,

☒ esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata. Ovvero,

☐ attesta che il presente provvedimento è mero atto di indirizzo non soggetto a parere.

Recoaro Terme, 08/11/2021

IL RESPONSABILE SETTORE 2

Anna Busellato
Dott.ssa Anna Busellato

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Ufficio ragioneria,

☒ esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata. Ovvero,

☐ rileva che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Recoaro Terme, 08/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Anna Busellato
Dott.ssa Anna Busellato

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)
Codice fiscale e partita IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

206

Il giorno 01 giugno 2021 alle ore 12.00, si è riunito l'Organo Amministrativo della società Impianti

Agno S.r.l. in persona del suo Amministratore Unico Dott. Ing. Flavio Pretto, il Sindaco Unico dott.

Giuseppe Mercanti, presso la sede di Impianti Agno S.r.l..

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del Progetto di scissione parziale proporzionale della società Impianti

Agno S.r.l. a favore della società Viacqua S.p.A.

L'Amministratore Unico Dott. Ing. Flavio Pretto mette in trattazione il punto all'ordine del giorno,

informando che il progetto di scissione parziale proporzionale della società Impianti Agno S.r.l. a

favore della società Viacqua S.p.A., redatto dai consulenti incaricati dott. Cristiano Eberle e Avv.

Giovanni Ferasin, è stato illustrato dagli stessi nel corso dell'Assemblea dei Soci della società

svoltasi il giorno 31.05.2021.

L'Amministratore Unico, preso atto che tutti i soci presenti all'Assemblea hanno dichiarato il proprio

assenso al proseguo della operazione straordinaria come descritta nel progetto sopra menzionato,

procede quindi ad analizzare insieme al Sindaco Unico la documentazione prodotta dai consulenti

costituita da :

1. Schema di Relazione degli organi Amministrativi al progetto di scissione parziale e

proporzionale ex artt. 2506 – ter e 2501 – quinquies codice civile della Società Impianti Agno

S.r.l. a favore della Società Viacqua S.p.A., con allegato gli schemi di calcolo;

2. Schema di Progetto di scissione parziale e proporzionale ai sensi del l'art. 2506- bis Codice

Civile della Società Impianti Agno S.r.l. a favore della Società Viacqua S.p.A., con allegati gli

Statuti delle Società e l'elenco degli asset patrimoniali oggetto di trasferimento a favore della

beneficiaria.

Riscontrata la completezza e la conformità della documentazione prodotta, l'Amministratore Unico,

acquisito il parere favorevole del Sindaco Unico, disponendo dei relativi poteri di Legge e di Statuto

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)
Codice fiscale e partita IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

207

delibera l'approvazione dei seguenti documenti, parte integrante del presente atto:

1. Schema di Relazione degli organi Amministrativi al progetto di scissione parziale e proporzionale ex artt. 2506 – ter e 2501 – quinquies codice civile della Società Impianti Agno S.r.l. a favore della Società Viacqua S.p.A., con allegato gli schemi di calcolo;

2. Schema di Progetto di scissione parziale e proporzionale ai sensi dell'art. 2506-bis Codice Civile della Società Impianti Agno S.r.l. a favore della Società Viacqua S.p.A., con allegati gli Statuti della Società e l'elenco degli asset patrimoniali oggetto di trasferimento a favore della beneficiaria.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12.45 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Sindaco Unico

Dott. Giuseppe Merganti

L'Amministratore Unico

Dott. Ing. Flavio Pretto

Impianti Agno s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Flavio Pretto

RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
AL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

ex artt. 2506 – ter e 2501 – quinquies codice civile

DELLA SOCIETA'

IMPIANTI AGNO SRL

(società SCINDENDA/SCISSA)

società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47

Codice Fiscale 02965010248 - REA VI 288125

A FAVORE DELLA SOCIETA'

VIACQUA SPA

(società BENEFICIARIA)

società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione che illustra e giustifica, sotto un profilo economico-giuridico, il Progetto di Scissione parziale proporzionale della Società **Impianti Agno Srl** (di seguito anche *società scindenda* e/o *società scissa*) a favore della Società **Viacqua Spa** (di seguito anche *società beneficiaria*).

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

L'operazione di cui trattasi prevede la scissione parziale della società Impianti Agno Srl mediante attribuzione di parte del suo patrimonio alla società beneficiaria Viacqua Spa.

a. La società beneficiaria

Viacqua Spa, società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto di scissione presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

L'oggetto sociale della società beneficiaria risulta *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge*. In particolare la società ha per oggetto *"1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*

b. La società scindenda

Impianti Agno Srl, società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02965010248 - REA VI 288125. La società è stata costituita in data 11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 17.850.000,00 suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. [...]"*

Si evince da quanto sopra descritto che le società coinvolte nell'operazione di scissione di cui trattasi risultano interamente partecipate da Enti Pubblici locali. In aggiunta, la società beneficiaria rientra tra le società *in house providing* disponendo dell'affidamento diretto del servizio idrico fino al 2036.

2. PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Gli Organi Amministrativi delle società coinvolte hanno redatto la presente Relazione, finalizzata ad illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il Progetto di Scissione e, in particolare, il rapporto di concambio e i criteri di determinazione dello stesso. Le società si sono attivate per la nomina di un esperto comune ai sensi dell'art. 2501 – sexies, quarto comma, Codice Civile da parte del Tribunale di Vicenza.

L'operazione di scissione proposta è di tipo parziale e proporzionale, in quanto (i) la scissa trasferirà parte delle proprie attività in favore alla beneficiaria e (ii) prevede l'assegnazione a tutti i soci della scindenda di azioni - all'uopo emesse dalla beneficiaria - in misura proporzionale alla loro attuale partecipazione nella scindenda medesima.

L'operazione comporterà l'emissione da parte di Viacqua Spa di n. 8.894 nuove azioni, determinando così un capitale sociale post scissione pari ad Euro 12.023.250 (n. 240.465 azioni totali dal valore unitario pari ad Euro 50,00). La presente scissione verrà attuata con un criterio proporzionale, pertanto

ciascun socio della scissa continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una medesima percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della beneficiaria.

Anche il capitale sociale della scindenda verrà modificato per effetto della scissione e del trasferimento, in favore della beneficiaria, del ramo relativo alle reti ed infrastrutture idriche.

In dipendenza del perfezionamento dell'operazione, gli Statuti delle società coinvolte nella presente scissione non subiranno alcuna modifica, eccezion fatta per l'adeguamento del capitale sociale. Si rinvia ai paragrafi successivi per una più precisa analisi.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

La prospettata operazione di scissione si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione delle società pubbliche in quanto si inserisce in un programma più complesso e già condiviso. Infatti una volta che la scissione in oggetto produrrà i propri effetti giuridici, l'attivo patrimoniale impiantistico della scindenda risulterà composto, in via esclusiva, dalle centrali idroelettriche. La maggioranza dei Comuni Soci di Impianti Agno Srl ha manifestato la propria volontà di procedere alla cessione delle proprie quote di partecipazione nella medesima società in favore degli altri Comuni soci – previa determinazione del valore di cessione da definirsi mediante apposita perizia di stima redatta da professionista terzo. Successivamente, la “nuova” Impianti Agno Srl dovrà programmare il proprio futuro valutando se procedere (i) con un'aggregazione con un soggetto giuridico (oggettivamente e soggettivamente) simile ovvero (i) con un percorso liquidatorio. Infatti la società risultante non rispetterà i requisiti dimensionali minimi introdotti dalla recente normativa di settore (D. Lgs. 175/2016).

Alla luce di quanto sopra descritto, la presente operazione di scissione risulta coerente con gli indirizzi della regolamentazione generale e di settore, che incentiva la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, come detto anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo. Anche recenti interventi normativi (i.e. D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità di sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria.

4. LE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

In conformità a quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 2560 ter e del secondo comma dell'art. 2501 – quater Codice Civile, le società coinvolte nella presente operazione hanno utilizzato, quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Scissione, il bilancio dell'ultimo esercizio (ovvero quello riferito al 31 Dicembre 2020). Si precisa che alla data di sottoscrizione della presente relazione, i suddetti bilanci d'esercizio non risultano ancora approvati dalle rispettive assemblee dei soci. Il deposito presso la sede sociale e il competente Registro delle Imprese di Vicenza del progetto di scissione e dei relativi allegati di legge avverrà in un momento successivo alla delibera di approvazione assembleare del bilancio medesimo. Pertanto l'operazione di scissione risulta condizionata all'approvazione dei progetti di bilancio redatti dagli scriventi organi amministrativi.

5. DESCRIZIONE ELEMENTI PATRIMONIALI ASSEGNATI

Come disposto dalla normativa civilistica, risulta necessario definire in maniera puntuale e dettagliata quali elementi patrimoniali verranno assegnati alla società beneficiaria nel contesto della presente operazione di scissione. Nel caso di specie, gli elementi patrimoniali attivi che verranno trasferiti in favore alla società beneficiaria sono ricompresi nel ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà di Impianti Agno Srl come meglio identificati e descritti nell'elenco in allegato.

6. LA DETERMINAZIONE DEL CONCAMBIO: I POSSIBILI METODI, LE DIFFICOLTÀ APPLICATIVE ED IL CRITERIO SCELTO PER LA SUA DETERMINAZIONE

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di scissione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori della presente relazione dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano - soggettivamente ed oggettivamente - entrambe le società coinvolte, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.

Il metodo squisitamente **patrimoniale**, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata.

Il metodo **reddituale**, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l'indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli assets della società scindenda.

Il metodo **finanziario**, quale derivazione indotta del criterio reddituale tout court, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente.

Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto della scissione di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda due società a partecipazione interamente pubblica delle quali la beneficiaria, qualificabile come società *in house providing*, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del SII nel proprio territorio di riferimento.

Gli scriventi organi amministrativi hanno quindi determinato il rapporto di concambio comparando **gli attuali flussi tariffari in capo alla società beneficiaria con quelli realizzabili post operazione di scissione**. Detti flussi sono poi stati attualizzati ad un tasso di interesse che tenesse conto, come consuetudine, (i) della remunerazione prodotta da forme di investimento alternative risk-free, (ii) del saggio di inflazione atteso nonché (iii) dell'incertezza legata al sistema normativo in tema di servizi pubblici locali che mai ha brillato per stabilità e coerenza. A parere degli scriventi organi amministrativi detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, risulta peraltro analogo con quello adottato in precedenti operazioni societarie che hanno recentemente coinvolto la medesima Viacqua Spa.

a. Algoritmo tariffario

Gli organi amministrativi hanno definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare - fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. In particolare è stata utilizzata la sola "componente" dell'algoritmo tariffario complessivo che viene modificata a seguito del trasferimento delle reti idriche di proprietà della scindenda. Pertanto, definito

l'algoritmo tariffario, ante scissione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando lo sviluppo delle nuove articolazioni tariffarie:

- Opex (operating expenditure): componente tariffaria a copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
- Capex (capital expenditure): componente tariffaria dedicata alla remunerazione degli investimenti realizzati (capitale immobilizzato);
- FoNI (fondo nuovi investimenti): componente tariffaria destinata a finanziare gli investimenti futuri del soggetto gestore;
- Valore Residuo Regolatorio: ristoro che, allo scadere dell'affidamento in essere (2036), l'eventuale gestore subentrante dovrà riconoscere alla società Viacqua Spa avendo a riferimento i beni strumentali destinati al servizio non ancora interamente ammortizzati.

Evidentemente dette componenti sono state poi, come detto, attualizzate, così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2036, delle infrastrutture idriche della scindenda a beneficio di Viacqua Spa riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore residuo regolatorio. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il valore del concambio adottato.

b. Tasso di attualizzazione

Come sopra anticipato, la comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, necessita di una specifica attualizzazione, così da perfezionare anche il confronto temporalmente omogeneo dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all'attuale tasso d'inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2036, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative - tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli scriventi organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di

concambio concernente detta scissione. L'ipotesi razionale definita dagli scriventi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 5%. Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro.

Esaminate le risultanze del processo valutativo assunto dagli Organi Amministrativi le compagini sociali delle società coinvolte da detto progetto di scissione hanno quindi stabilito che ai soci della società Viacqua Spa fosse assegnata una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% e ai soci della società scindenda Impianti Agno Srl una quota pari al 3,70%.

7. PREVISIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMPAGINI SOCIALI DOPO L'OPERAZIONE DI SCISSIONE

Le attuali compagini sociali delle società coinvolte nella presente operazione di scissione sono così composte.

VIACQUA Spa		Nominale	Percentuale	N. azioni
1	Vicenza	3.401.100	29,37%	68.022
2	Schio	844.600	7,29%	16.892
3	Valdagno	603.850	5,22%	12.077
4	Thiene	468.650	4,05%	9.373
5	Malo	280.300	2,42%	5.606
6	Dueville	276.000	2,38%	5.520
7	Cornedo Vicentino	242.650	2,10%	4.853
8	Altavilla Vicentina	213.050	1,84%	4.261
9	Marano Vicentino	202.250	1,75%	4.045
10	Isola Vicentina	180.600	1,56%	3.612
11	Breganze	178.550	1,54%	3.571
12	Trissino	177.750	1,54%	3.555
13	Piovene Rocchette	175.450	1,52%	3.509
14	Caldogno	174.050	1,50%	3.481
15	Camisano Vicentino	173.900	1,50%	3.478
16	Torri di Quartesolo	167.150	1,44%	3.343
17	Creazzo	165.900	1,43%	3.318
18	Recoaro Terme	164.200	1,42%	3.284

19	Sandrigo	163.350	1,41%	3.267
20	Arcugnano	152.350	1,32%	3.047
21	Noventa Vicentina	143.450	1,24%	2.869
22	Zugliano	139.200	1,20%	2.784
23	Zanè	138.050	1,19%	2.761
24	Torrebelvicino	125.150	1,08%	2.503
25	Castelgomberto	125.150	1,08%	2.503
26	Costabissara	123.900	1,07%	2.478
27	Villaverla	123.000	1,06%	2.460
28	Santorso	120.350	1,04%	2.407
29	Sarcedo	115.250	1,00%	2.305
30	Barbarano Mossano	105.400	0,91%	2.108
31	Sovizzo	98.650	0,85%	1.973
32	Grumolo delle Abbadesse	98.000	0,85%	1.960
33	Longare	94.700	0,82%	1.894
34	Montecchio Precalcino	91.150	0,79%	1.823
35	Fara Vicentino	86.650	0,75%	1.733
36	Lugo di Vicenza	82.450	0,71%	1.649
37	Valli del Pasubio	80.100	0,69%	1.602
38	San Vito di Leguzzano	78.050	0,67%	1.561
39	Cogollo del Cengio	76.050	0,66%	1.521
40	Arsiero	75.700	0,65%	1.514
41	Carrè	74.850	0,65%	1.497
42	Monticello Conte Otto	70.950	0,61%	1.419
43	Brogliano	67.550	0,58%	1.351
44	Monte di Malo	62.500	0,54%	1.250
45	Caltrano	58.100	0,50%	1.162
46	Chiuppano	57.900	0,50%	1.158
47	Nanto	53.750	0,46%	1.075
48	Velo d'Astico	52.400	0,45%	1.048
49	Sossano	51.150	0,44%	1.023
50	Grisignano di Zocco	48.350	0,42%	967
51	Bressanvido	47.950	0,41%	959
52	Montegalda	46.000	0,40%	920
53	Castegnero	42.350	0,37%	847
54	Monteviale	34.500	0,30%	690
55	Villaga	34.200	0,30%	684
56	Valdastico	33.150	0,29%	663
57	Albettone	29.450	0,25%	589
58	Calvene	28.850	0,25%	577
59	Montegaldella	24.400	0,21%	488
60	Quinto Vicentino	23.850	0,21%	477
61	Salcedo	22.950	0,20%	459

62	Pedemonte	18.150	0,16%	363
63	Bolzano Vicentino	17.200	0,15%	344
64	Posina	16.100	0,14%	322
65	Gambugliano	15.950	0,14%	319
66	Tonezza del Cimone	13.850	0,12%	277
67	Lastebasse	5.350	0,05%	107
68	Laghi	700	0,01%	14
	CAPITALE SOCIALE	11.578.550	100,00%	231.571

IMPIANTI AGNO SRL		Nominale	Percentuale
1	Valdagno	5.426.400,00	30,40%
2	Trissino	2.713.200,00	15,20%
3	Recoaro Terme	2.713.200,00	15,20%
4	Cornedo Vicentino	2.713.200,00	15,20%
5	Castelgomberto	2.034.900,00	11,40%
6	Brogliano	1.356.600,00	7,60%
7	Malo	406.980,00	2,28%
8	Isola Vicentina	260.610,00	1,46%
9	Monte di Malo	112.455,00	0,63%
10	San Vito di Leguzzano	112.455,00	0,63%
	TOTALE	17.850.000,00	100%

Considerato il rapporto sopra meglio definito e a servizio dell'operazione, la società Viacqua Spa emetterà n. 8.894 azioni da riservare ai soci della scindenda. Considerati irrilevanti conguagli in denaro, la compagine sociale della società risultante dall'operazione di scissione risulterà così composta:

VIACQUA Spa post scissione		PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE	N. AZIONI	CONGUAGLIO
1	Vicenza	3.401.100,00	28,29%	68.022	
2	Schio	844.600,00	7,02%	16.892	
3	Valdagno	739.100,00	6,15%	14.782	9,78
4	Thiene	468.650,00	3,90%	9.373	
5	Cornedo Vicentino	310.250,00	2,58%	6.205	29,89
6	Malo	290.400,00	2,42%	5.808	44,48
7	Dueville	276.000,00	2,30%	5.520	
8	Trissino	245.350,00	2,04%	4.907	29,89
9	Recoaro Terme	231.800,00	1,93%	4.636	29,89
10	Altavilla Vicentina	213.050,00	1,77%	4.261	

11	Marano Vicentino	202.250,00	1,68%	4.045	
12	Isola Vicentina	187.050,00	1,56%	3.741	46,03
13	Breganze	178.550,00	1,49%	3.571	
14	Castelgomberto	175.850,00	1,46%	3.517	22,42
15	Piovene Rocchette	175.450,00	1,46%	3.509	
16	Caldogno	174.050,00	1,45%	3.481	
17	Camisano Vicentino	173.900,00	1,45%	3.478	
18	Torri di Quartesolo	167.150,00	1,39%	3.343	
19	Creazzo	165.900,00	1,38%	3.318	
20	Sandrigio	163.350,00	1,36%	3.267	
21	Arcugnano	152.350,00	1,27%	3.047	
22	Noventa Vicentina	143.450,00	1,19%	2.869	
23	Zugliano	139.200,00	1,16%	2.784	
24	Zanè	138.050,00	1,15%	2.761	
25	Torrebelvicino	125.150,00	1,04%	2.503	
26	Costabissara	123.900,00	1,03%	2.478	
27	Villaverla	123.000,00	1,02%	2.460	
28	Santorso	120.350,00	1,00%	2.407	
29	Sarcedo	115.250,00	0,96%	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400,00	0,88%	2.108	
31	Brogliano	101.350,00	0,84%	2.027	14,94
32	Sovizzo	98.650,00	0,82%	1.973	
33	Grumolo delle Abbadesse	98.000,00	0,82%	1.960	
34	Longare	94.700,00	0,79%	1.894	
35	Montecchio Precalcino	91.150,00	0,76%	1.823	
36	Fara Vicentino	86.650,00	0,72%	1.733	
37	Lugo di Vicenza	82.450,00	0,69%	1.649	
38	San Vito di Leguzzano	80.850,00	0,67%	1.617	3,08
39	Valli del Pasubio	80.100,00	0,67%	1.602	
40	Cogollo del Cengio	76.050,00	0,63%	1.521	
41	Arsiero	75.700,00	0,63%	1.514	
42	Carrè	74.850,00	0,62%	1.497	
43	Monticello Conte Otto	70.950,00	0,59%	1.419	
44	Monte di Malo	65.300,00	0,54%	1.306	3,08
45	Caltrano	58.100,00	0,48%	1.162	
46	Chiuppano	57.900,00	0,48%	1.158	
47	Nanto	53.750,00	0,45%	1.075	
48	Velo d'Astico	52.400,00	0,44%	1.048	
49	Sossano	51.150,00	0,43%	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350,00	0,40%	967	
51	Bressanvido	47.950,00	0,40%	959	
52	Montegalda	46.000,00	0,38%	920	
53	Castegnero	42.350,00	0,35%	847	
54	Monteviale	34.500,00	0,29%	690	
55	Villaga	34.200,00	0,28%	684	

56	Valdastico	33.150,00	0,28%	663	
57	Albettone	29.450,00	0,24%	589	
58	Calvene	28.850,00	0,24%	577	
59	Montegaldella	24.400,00	0,20%	488	
60	Quinto Vicentino	23.850,00	0,20%	477	
61	Salcedo	22.950,00	0,19%	459	
62	Pedemonte	18.150,00	0,15%	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200,00	0,14%	344	
64	Posina	16.100,00	0,13%	322	
65	Gambugliano	15.950,00	0,13%	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850,00	0,12%	277	
67	Lastebasse	5.350,00	0,04%	107	
68	Laghi	700,00	0,01%	14	
	CAPITALE SOCIALE	12.023.250	100%	240.465	233,48

A seguito del trasferimento del ramo “reti ed infrastrutture idriche” in favore della beneficiaria, anche la scindenda Impianti Agno Srl dovrà modificare il proprio capitale sociale, riducendolo per un importo pari al valore netto contabile degli assets trasferiti. Detta riduzione andrà a variare, proporzionalmente, la quota nominale di partecipazione dei singoli Comuni soci, pur mantenendone inalterate le percentuali.

Alla data di sottoscrizione della presente relazione, non risulta però possibile definire in maniera puntuale il valore netto contabile dei cespiti oggetto di trasferimento e, conseguentemente, quantificare la connessa riduzione del capitale sociale della scindenda. L’attuale valore di detti beni – come risultante dal registro beni ammortizzabili riferito al 31.12.2020 – dovrà essere aggiornato a seguito del sistematico processo di ammortamento che interessa tutti i beni materiali immobilizzati iscritti a bilancio. Pertanto, considerando che l’operazione di scissione di cui trattasi produrrà i propri effetti (giuridici, contabili e fiscali) una volta che l’atto di scissione risulterà iscritto presso il competente Registro delle Imprese – presumibilmente nei primi mesi del 2022 – il valore dei beni trasferiti (e quindi, si ribadisce, la conseguente riduzione che subirà il capitale sociale della scindenda) dovrà essere rettificato a seguito del processo di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale 2021.

Alla luce di tali – oggettive e non altrimenti superabili – difficoltà di definizione, il valore del capitale sociale della risultante Impianti Agno verrà determinato, nel rispetto del processo sopra descritto, in sede di definizione dell’atto di scissione, con conseguente deposito del relativo Statuto aggiornato.

8. RIFLESSI OPERATIVI DELLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., la scissione avrà efficacia, anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data di iscrizione dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese. A partire da tale data, la società Viacqua Spa diverrà titolare degli elementi patrimoniali trasferiti mediante la scissione. Si precisa che entrambe le società hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

La vigente legislazione prevede la sostanziale neutralità dell'operazione di scissione che non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze.

Vicenza, il _____

Viacqua Spa

Angelo Guzzo

VIACQUA

S.p.A.

IL PRESIDENTE

Angelo Guzzo

Implanti Agno Srl

Flavio Pretto

Implanti Agno s.r.l.

L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Flavio Pretto

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

ai sensi dell'articolo 2506-bis Codice Civile

DELLA SOCIETA'

IMPIANTI AGNO SRL

(società SCINDENDA/SCISSA)

società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47

Codice Fiscale 02965010248 - REA VI 288125

A FAVORE DELLA SOCIETA'

VIACQUA SPA

(società BENEFICIARIA)

società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 bis e 2501 ter c.c., gli organi amministrativi di **Impianti Agno Srl** (di seguito anche *società scindenda* e/o *società scissa*) e **Viacqua Spa** (di seguito anche *società beneficiaria*) hanno redatto il seguente Progetto di Scissione parziale proporzionale.

1. Inquadramento generale dell'operazione

Prima di procedere con l'esposizione delle indicazioni di Legge, risulta quantomeno opportuno rappresentare il contesto ove si colloca la presente operazione di scissione nonché la *ratio* sottostante la stessa.

L'operazione che le società intendono attuare si realizza tramite la scissione della società Impianti Agno Srl e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore della società Viacqua Spa. Entrambi i soggetti giuridici coinvolti nella presente operazione sono qualificabili come "società pubbliche"; nel dettaglio, la beneficiaria rientra tra le società *in house providing* disponendo dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato.

Una volta che l'operazione qui descritta produrrà i propri effetti giuridici, la risultante società Impianti Agno si troverà nella condizione di dover programmare il proprio futuro valutando, nel dettaglio, se procedere con un'aggregazione con altro soggetto omogeneo (per natura/attività imprenditoriale svolta/territorialità) ovvero cessare la propria esistenza giuridica mediante un percorso liquidatorio. Infatti la "nuova" Impianti Agno non presenterà i requisiti per il suo mantenimento "stand alone", considerata la normativa già in vigore che definisce i limiti dimensionali minimi che tutti gli operatori pubblici devono necessariamente rispettare (cfr. D. Lgs. 175/2016).

Per tale motivo detta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res pubblica* in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res pubblica*, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore

ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, anche indirette, (o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo) ovvero mediante la loro liquidazione.

2. Società partecipanti all'operazione di scissione

La società scindenda

IMPIANTI AGNO SRL

Società a responsabilità limitata con sede legale in Contrada Marchesini n. 47 Valdagno (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02965010248 - REA VI 288125. La società è stata costituita in data 11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 17.850.000,00 suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

L'Organo Amministrativo consta in un Amministratore Unico in persona dell'Ing. Flavio Pretto.

L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco Unico in persona del Dott. Giuseppe Mercanti.

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e*

idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. [...]"

La società beneficiaria

VIACQUA SPA

Società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto di scissione presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

L'oggetto sociale della società beneficiaria risulta *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*

3. Statuto delle società

Gli Statuti della società scindenda e beneficiaria verranno modificati in occasione e per effetto dell'operazione di scissione descritta nel presente documento in punto determinazione del capitale sociale. Entrambi gli Statuti vengono allegati al presente progetto.

4. Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento

Per effetto della presente operazione di scissione, si procederà con il trasferimento del ramo “reti ed infrastrutture idriche” di proprietà della scindenda Impianti Agno Srl in favore di Viacqua Spa. Per una migliore identificazione e valorizzazione dei suddetti asset patrimoniali, si fa riferimento all’elenco in allegato. Pertanto, una volta che l’operazione di scissione produrrà i propri effetti giuridici, il patrimonio impiantistico della scissa sarà composto, esclusivamente, dalle centrali idroelettriche.

5. Il rapporto di concambio

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di scissione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del presente progetto dell’assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società scindenda sia la beneficiaria, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.

Il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell’obbligata “messa a disposizione” dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D’altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non “appartengono” ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l’empirica connotazione oggettiva dell’infrastruttura dedicata/segregata/destinata.

Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l’indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli *assets* patrimoniali oggetto di trasferimento nel contesto della presente operazione.

Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente.

Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda due società a partecipazione interamente pubblica.

Gli scriventi organi amministrativi hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare – fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l'algoritmo tariffario, ante scissione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2036, delle infrastrutture idriche della scissa in favore della beneficiaria riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore di subentro.

A parere degli scriventi organi amministrativi, detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo, già peraltro applicato in recenti operazioni straordinarie societarie che hanno coinvolto la beneficiaria, comporta ovviamente l'attualizzazione di flussi sopra descritti così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali.

La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha quindi richiesto una specifica **attualizzazione**, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all'attuale tasso d'inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2036, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto

rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative – tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli scriventi organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta scissione. L'ipotesi razionale definita dagli scriventi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 5%.

Confrontando il tasso sopra determinato con quello condiviso ed adottato in recenti operazioni societarie - per alcuni aspetti analoghe alla presente - che hanno coinvolto la beneficiaria, risulta un incremento di circa un punto percentuale. Tale maggior valore deriva dall'aumento di ben dieci anni del periodo di riferimento temporale e che comporta, necessariamente, un aumento del rischio in punto (in)stabilità normativa del sistema Paese con particolare riferimento alla disciplina dei servizi pubblici essenziali.

Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro.

6. Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria

Alla luce delle considerazioni sopra descritte, la società Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 96,30%, mentre una quota pari al 3,70% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale della scindenda Impianti Agno Srl.

Pertanto l'operazione di scissione comporterà un aumento del capitale sociale della società beneficiaria pari ad Euro 444.700 (n. 8.894 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 233,48.

Il rapporto di conversione, ovvero il fattore che determina quante azioni della società beneficiaria verranno assegnate a ciascun socio della società scindenda in relazione alla quota detenuta da ciascuno di essi nella medesima, si attesta sullo 0,0004983.

La scissione verrà attuata con un criterio proporzionale, pertanto ciascun socio della scissa continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una medesima percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della beneficiaria.

A seguito del trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" in favore della beneficiaria, anche la scindenda Impianti Agno Srl dovrà modificare il proprio capitale sociale, riducendolo per un importo pari al valore netto contabile degli assets trasferiti. Detta riduzione andrà a variare, proporzionalmente, la quota nominale di partecipazione dei singoli Comuni soci, pur mantenendone inalterate le percentuali.

Alla data di sottoscrizione del presente progetto, non risulta però possibile definire in maniera puntuale il valore netto contabile dei cespiti oggetto di trasferimento e, conseguentemente, quantificare la connessa riduzione del capitale sociale della scindenda. L'attuale valore di detti beni – come risultante dal registro beni ammortizzabili riferito al 31.12.2020 – dovrà essere aggiornato a seguito del sistematico processo di ammortamento che interessa tutti i beni materiali immobilizzati iscritti a bilancio. Pertanto, considerando che l'operazione di scissione di cui trattasi produrrà i propri effetti (giuridici, contabili e fiscali) una volta che l'atto di scissione risulterà iscritto presso il competente Registro delle Imprese – presumibilmente nei primi mesi del 2022 – il valore dei beni trasferiti (e quindi, si ribadisce, la conseguente riduzione che subirà il capitale sociale della scindenda) dovrà essere rettificato a seguito del processo di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale 2021.

Alla luce di tali – oggettive e non altrimenti superabili – difficoltà di definizione, il valore del capitale sociale della risultante Impianti Agno verrà determinato, nel rispetto del processo sopra descritto, in sede di definizione dell'atto di scissione, con conseguente deposito del relativo Statuto aggiornato.

Pertanto lo statuto della società Impianti Agno allegato al presente progetto è quello attualmente vigente.

7. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scindenda verranno imputate al bilancio della società beneficiaria

Ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., gli effetti dell'operazione di scissione decorrono dalla data di iscrizione, presso il competente Registro delle Imprese di Vicenza, dell'atto di scissione. A partire da detta data, Viacqua Spa diverrà titolare degli elementi patrimoniali trasferiti mediante la presente operazione di scissione.

Dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali e contabili della scissione ai sensi dell'art. 173, comma 11, Tuir. Si precisa che tutte le società partecipanti all'operazione di scissione presentano l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

8. Data a partire dalla quale le azioni della società beneficiaria partecipano agli utili

Le azioni che verranno assegnate ai soci delle società scissa parteciperanno agli utili dalla medesima data in cui l'operazione produrrà i suoi effetti civilistici ossia dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2506 quater c.c..

Si precisa che non sussistono categorie di soci a cui sono riservati trattamenti particolari o privilegiati. In aggiunta, non si intende assegnare particolari vantaggi ai soggetti a cui compete l'amministrazione delle società.

9. Allegati

- Statuto società scissa Impianti Agno Srl;
- Statuto società beneficiaria Viacqua Spa;
- Elenco asstes patrimoniali oggetto di trasferimento a favore della beneficiaria.

Vicenza, il _____

Impianti Agno Srl

Flavio Pretto

Impianti Agno s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Flavio Pretto



Viacqua Spa

Angelo Guzzo

VIACQUA S.p.A.
IL PRESIDENTE
Angelo Guzzo



STATUTO

DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Articolo 1 — Denominazione e natura

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la seguente denominazione:

"VIACQUA S.P.A."

1.2 Stante la natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci gli enti pubblici locali individuati all'art.2,comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Articolo 2 — Sede e sedi secondarie

2.1. La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite e/o sopprese sedi secondarie ed unità locali, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

3.2 La società ha per oggetto in particolare:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;
- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di

acque reflue/ometeoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

- lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
- la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative.

3.3. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva in tale ipotesi la preventiva approvazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali Soci nonché - qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti Locali soci - dello stesso Ente titolare del servizio.

3.4 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.5 La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3.6 In ogni caso, la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 La durata può essere prorogata, ovvero la società sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 — Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 12.023.250,00 (Euro dodicimilioniduecentoventitre miladuecentocinquanta virgola zero zero) suddiviso in n. 240.465 (duecentotrentunomilacinquecentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero) cadauna.

5.2 La quota del capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Articolo 6 - Aumento e riduzione di capitale

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 9 (nove) del presente statuto.

6.2 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

6.4 Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento di capitale e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

6.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 7 — Versamenti e finanziamenti soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 8 — Azioni

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

8.2 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.3 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.4 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

8.5 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 9 — Trasferimento di azioni

9.1 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle, con preferenza rispetto ai terzi, con le modalità e secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 9.3.

9.2 Il trasferimento delle azioni (per atto tra vivi) può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui al paragrafo 1.2 del presente statuto e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente statuto.

9.3 Il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della

raccomandata, comunicherà sempre a mezzo lettera raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni, dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti) della data fissata per il trasferimento;
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- h) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione

patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente paragrafo 6.3;
- j) la cessione delle azioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.4 Resta inteso che l'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti d'opzione è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo delle condizioni previste dal paragrafo 9.2 del presente statuto ovvero, che il trasferimento non faccia venire meno la partecipazione pubblica totalitaria e la qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente paragrafo 1.2 del presente statuto.

9.5 In caso di trasferimento di azioni o di diritti d'opzione in violazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 10 - Partecipazione pubblica totalitaria

10.1 Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1.2 del presente statuto, i quali dovranno esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

10.2 Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

10.3 La condizione di cui al precedente paragrafo 10.1 dovrà essere rispettata anche nel caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

Articolo 11 — Recesso del Socio

11.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;

- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

11.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.3 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

11.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente paragrafi 11.1 e 11.2 dovrà essere comunicata all' Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

Articolo 12 — Liquidazione della partecipazione

12.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente paragrafo 12.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

12.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 13 - Obbligazioni

13.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo e l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

13.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni.

13.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V, del Libro V, c.c..

Articolo 14 - Strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni

14.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

14.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

14.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

14.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

14.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V, c.c..

14.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V del c.c.

ORGANI SOCIALI

Articolo 15 — Organi sociali

15.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Articolo 16 — Convocazione

16.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

16.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo del territorio italiano.

16.3 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366, 3 comma, c.c., viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili.

16.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.6 Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 16.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17 — Presidenza

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, ove nominato, o da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario verbalizzante anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio.

17.3 Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta con l'aiuto del segretario verbalizzante l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 18 - Partecipazione

18.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

18.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

18.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 19 — Diritto al voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente paragrafo 8.3, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Articolo 20 — Materie riservate all'assemblea ordinaria e straordinaria

20.1 L'assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ha competenza per le materie ad essa riservate per legge, e segnatamente:

- a) approva il bilancio, la destinazione degli utili;
- b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti di cui al successivo art. 23.1;
- c) nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 27, determina il loro compenso;
- d) nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, il presidente dello stesso, il soggetto al quale è demandata la revisione contabile e determina il loro compenso;
- e) nomina e revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, su proposta motivata del collegio sindacale, e ne determina il relativo compenso;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

20.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

20.3 L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche dello statuto;
- b) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente attribuita, dalla legge e/o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Articolo 21 - Autorizzazioni dell'assemblea agli atti dell'organo amministrativo

21.1 I seguenti atti dell'organo amministrativo, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria quale presupposto essenziale dell'affidamento *in-house*, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) affitti e cessioni di rami d'azienda;
- c) cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- d) locazione di immobili per un importo superiore a €200.000;
- e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

21.2 L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.

21.3 Ciascun ente locale socio, ove ritenga che l'organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto o l'attività in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

21.4 L'esecuzione degli atti di cui al precedente paragrafo 21.1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 22 — Deliberazioni e verbalizzazione

22.1 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

22.2 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

22.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

22.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

22.5 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.6 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

22.7 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

22.8 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

22.9 Le modalità e i termini di impugnazione delle delibere dell'assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377 3° (terzo) comma c.c., il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23 — Composizione e durata

23.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea ordinaria, alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

23.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

23.3 Gli amministratori debbono essere scelti tra persone in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private.

23.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

23.5 La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto della normativa applicabile sull'equilibrio di genere.

23.6 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La dolosa o negligente violazione da parte degli amministratori di quanto previsto nel bilancio previsionale, nel piano degli investimenti, nei piani strategici industriali e finanziari, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori.

23.7 E' ammessa la rieleggibilità.

23.8 Se, per qualsiasi causa, viene a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; il collegio sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.9 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

Articolo 24 — Convocazione

24.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, questo:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) con attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima;
- b) nell'avviso di convocazione vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

24.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci e viene nominato un Segretario verbalizzante.

24.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 25 — Poteri dell'organo amministrativo e deleghe

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, delibera secondo gli indirizzi dell'assemblea dei soci e, ove previsto ai sensi del precedente articolo 21, conformemente alle autorizzazioni dell'assemblea dei soci; ha competenza sulle materie che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea dei soci.

25.2 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, all'unico scopo di individuare un sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

25.3 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi consiglieri; si applica in tal caso l'art. 2381 c.c..

25.4 L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26 — Rappresentanza

26.1 La rappresentanza della società, di fronte a terzi ed anche in giudizio, spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

26.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 27- Compenso degli amministratori

27.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera dell'assemblea ordinaria.

27.2 L'assemblea dei soci può anche determinare l'ammontare complessivo del compenso ai sensi del precedente art. 20.1, che sarà poi suddiviso tra gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dal consiglio di amministrazione.

27.3 È vietata la corresponsione agli amministratori di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 28 - Collegio sindacale

28.1 Il collegio sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

28.2 Il collegio resta in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun membro del collegio è rieleggibile.

28.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

28.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.5 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

28.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

29.2 L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

29.3 Ove ne ricorrano i presupposti di legge, è data facoltà all'assemblea ordinaria dei soci di attribuire lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale; in tal caso tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti istituito presso apposito Ministero.

AFFIDAMENTO IN HOUSE

Articolo 30 - Strumenti programmatici e diritti di controllo

30.1 Le modalità di indirizzo, programmazione, vigilanza e il controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci sono disciplinate nel presente statuto e in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

30.2 In particolare, al fine dell'esercizio del controllo analogo, è istituita l'assemblea di Coordinamento Intercomunale, cui partecipa la totalità degli enti soci, la quale è tenuta alla preventiva approvazione, secondo le modalità previste dalla convenzione conclusa tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, delle delibere indicate di seguito relative a:

- i. approvazione del bilancio di esercizio della società e distribuzioni di utili;
- ii. approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- iii. nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, collegio sindacale e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
- iv. istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;
- v. proroga o anticipato scioglimento della società e la nomina/revoca dei liquidatori;
- vi. aumento o riduzione del capitale sociale;

- vii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- viii. affitti e cessioni di rami d'azienda;
- ix. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- x. modifiche statutarie;
- xi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
- xii. cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- xiii. locazione di immobili per un importo superiore a € 200.000;
- xiv. mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

30.3 Viene inoltre istituita all'interno dell' Assemblea di Coordinamento Intercomunale una Commissione Territoriale incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall' Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.4 Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali soci del controllo di cui al comma precedente, l'organo amministrativo è tenuto:

- a) ad inviare, senza ritardo, al fine della relativa approvazione, all'assemblea di Coordinamento Intercomunale:
 - il progetto di bilancio di esercizio e le relazioni al bilancio di esercizio di cui all'art. 2429 c.c e all'art.14 D.Lgs. 39/2010,
 - piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) ad inviare, senza ritardo, su richiesta della stessa, gli ulteriori atti richiesti dalla Commissione Territoriale al fine della verifica dello stato di attuazione degli atti di programmazione approvati dalla società e dall'assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.5 La trasmissione di tutti gli atti di cui sopra avviene al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

30.6 Almeno una volta l'anno l'organo amministrativo esporrà apposita relazione davanti all'assemblea di Coordinamento Intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

30.7 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è, inoltre, consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nel corso delle assemblee sia al di fuori di esse, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

30.8 La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società, mediante convenzioni stipulate tra la società e le predette Autorità.

30.9 L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre all'approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

30.10 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

30.11 È attribuito a ciascun Comune Socio un potere di veto, che deve essere adeguatamente motivato, sulle deliberazioni — assunte dal consiglio di amministrazione, dagli organi delegati e dall'assemblea dei soci — ove inerenti allo svolgimento di servizi non oggetto del servizio idrico integrato e che abbiano rilevanza esclusivamente sul territorio del suddetto Comune Socio.

Articolo 31 — Convenzione di gestione per i servizi affidati dalle autorità preposte in base alle normative di settore.

31.1 La gestione dei servizi affidati alla società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla società con le predette Autorità ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 152/2006.

31.2 Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società.

Articolo 32- Controllo da parte di autorità preposte sulla base delle singole normative di settore

32.1 Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti, conferiscono in capo alle Autorità preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 33 — Bilancio

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e di statuto.

33.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 34 - Utili

34.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

34.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

34.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento

35.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2.

35.2 Nel caso di cui al precedente paragrafo 35.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 22.2, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

35.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

35.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

35.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, Libro V, c.c..

Articolo 36 - Clausola compromissoria

36.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

36.2 Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

36.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 11.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE - SCOPO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"IMPIANTI AGNO S.R.L."

a totale capitale pubblico, in conformità al Titolo V - Servizi e Interventi Pubblici Locali - artt. 112 - 123 del Decreto Legislativo 22 agosto 2000 n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

2) La società ha sede in Valdagno (VI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

3) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, del Sindaco, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.



Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

4) La Società, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata, del Decreto Legislativo 11 agosto 2000 n. 267, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e della Legge Regionale 5/98, ha per oggetto:

1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;
 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito;
 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e
- 

sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software.

Quanto innanzi unitamente alla fornitura di servizi strumentali all'architettura e all'ingegneria, anche integrati, di servizi attinenti alla urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analitica.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e potrà stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma.

La Società inoltre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

- * informerà sempre la propria azione agli indirizzi politico - amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando sempre la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi;
 - * potrà effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale dei Comuni soci, sulla base delle vigenti disposizioni di legge quando vi è un collegamento funzionale tra l'attività della società e le esigenze della collettività rappresentata dalla società medesima;
 - * utilizzerà contributi, finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo;
 - * potrà assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in
- 

altri enti, società o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; potrà altresì rilasciare cauzioni, avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia e costituire pegni, ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali nell'interesse della Società. Essa potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse tutte le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di Legge.

5) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' -

TITOLI DI DEBITO

6) Il capitale della società è di Euro 17.850.000,00 (diciassettemilioniottocentocinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Alla società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente Comuni e/o Enti Pubblici.

L'ammissione a nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento dell'Assemblea dei soci.



Possono essere conferiti oltre al danaro tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 C.C..



Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile.

8) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'organo amministrativo, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni spettanti ai soci sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota di partecipazione offerta in proporzione delle quote di partecipazione rispettivamente possedute in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione



i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo, il quale ne darà a sua volta notizia al socio offerente, se intendono esercitare l'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo o valore indicato dall'offerente: qualora fosse ritenuto eccessivo il prezzo o valore sarà determinato dalle parti di comune accordo tra di loro, e, in caso di mancato accordo, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale su istanza della parte più diligente con le modalità previste dal successivo art. 10 per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di parenti in linea retta o del coniuge del cedente.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro delle Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà



possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito nella più ampia accezione del termine concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote e diritti (e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di compravendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, donazione) in forza dei quali si consegue in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno la partecipazione offerta versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra di loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'organo arbitrale previsto dal presente statuto su istanza della parte più diligente.

DIRITTO DI RECESSO



10) Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione assembleare oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.



I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni, per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società con le modalità previste dalla legge.

Il rimborso delle partecipazioni può avvenire in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato dagli amministratori sentito il parere dei Sindaci e/o del Revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella



cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società al socio receduto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto al socio receduto, dal giorno del recesso sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il recesso.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i restanti soci dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in



proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se prima della scadenza del termine per il rimborso la società revoca la delibera che lo legittima oppure delibera lo scioglimento.

ESCLUSIONE

11) L'esclusione del socio avviene nel caso indicato all'art. 2466 C.C..

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del successivo articolo 16.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica



suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 10 ma è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

12) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge (in specie artt. 2479 e 2487 C.C.) e dal presente statuto o loro sottoposte da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

I soci decidono inoltre circa l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tutte le decisioni dei soci che per legge o in forza del presente statuto non debbano necessariamente adottarsi mediante



deliberazione assembleare possono essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e in questi ultimi casi le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la menzione dell'eventuale parere del Sindaco o del Collegio Sindacale se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione; devono adottarsi con metodo assembleare le decisioni dei soci destinate a supportare la stipula di atti notarili. All'uopo le decisioni adottate non con metodo assembleare sono assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto". Tra la data della prima e dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni. La decisione è validamente adottata nel caso di approvazione di tanti soci quanti previsti dalla legge o dallo statuto nel caso di specie;
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati nella stessa data dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore legale se



nominati; ciascun socio risponderà datando e sottoscrivendo il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo fax o per posta elettronica purchè in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

La mancanza di risposta entro quindici giorni dalla data di invio va intesa come espressione di voto contrario.

La decisione è validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci quanti previsti dalla legge o dallo statuto nel caso di specie.

La decisione approvata deve a cura dell'organo amministrativo essere comunicata a tutti i soci, agli amministratori, e, se nominati, ai sindaci ed al revisore, nonchè deve essere tempestivamente trascritta nel libro delle decisioni dei soci di cui all'art. 2478 C.C. indicando la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti e, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare sono i soci risultanti dal registro delle imprese ovvero che



giustificchino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci di cui al presente articolo deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere conservata unitamente alla decisione cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

13) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

La spedizione dell'avviso può essere effettuato con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente della assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare senza aver manifestato



opposizione.

Gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi o il revisore assenti dalla adunanza rilasceranno una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni della assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci od al revisore che sono rimasti assenti.

14) Possono intervenire alla assemblea coloro che risultino iscritti nel registro delle imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese alla data in cui è presa la deliberazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da conservarsi agli atti della società, conferita a chiunque, purché non amministratore, membro dell'organo di controllo o dipendente della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

15) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal



presidente del consiglio di amministrazione e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti. Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente.

Il verbale delle deliberazioni della assemblea che modificano l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente della assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al presidente della assemblea di accertare
- 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

16) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari aventi per oggetto le modificazioni



dell'atto costitutivo, la trasformazione della società, la nomina degli amministratori, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e almeno la maggioranza del capitale sociale in seconda convocazione.

Tutte le altre deliberazioni e le decisioni dei soci non assunte in via assembleare, salva diversa indicazione della legge o del presente statuto, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

E' fatta salva la particolare maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 32 del presente Statuto.

AMMINISTRAZIONE

17) L'amministrazione della società è affidata ad un Organo Amministrativo che può essere costituita da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri anche non soci, nominati dai soci con decisione adottata mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui all'art. 16) del presente statuto.

L'Organo Amministrativo è scelto tra soci e non soci, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

18) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone gli amministratori costituiscono il consiglio di



amministrazione.

19) All'amministratore unico, al consiglio di amministrazione e alla pluralità di amministratori con poteri congiunti o disgiunti, nel caso di nomina di più amministratori, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le operazioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla decisione dei soci.

Inoltre nel caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico nella relativa decisione di nomina potranno essere riservati alla preventiva decisione dei soci, fermi i limiti inderogabili di legge, il compimento di ulteriori operazioni oltre a quelle già ad essi riservate dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C. può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, o un comitato esecutivo fissandone, nell'ambito dei propri poteri, le rispettive attribuzioni; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 2475 C.C..

Gli amministratori delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le



loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, ove del caso, dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

20) Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C. ed il disposto di cui agli artt. 2391 e 2475 ter C.C. per il caso di conflitto di interessi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina e/o con decisione dei soci ad ogni esercizio.

Con decisione dei soci può essere accantonata a favore degli amministratori nelle forme reputate idonee, anche con sistemi assicurativi o previdenziali, una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

21) La cessazione degli amministratori per rinuncia o per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui a seguito della



decisione dei soci e della accettazione dei nuovi amministratori l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili in qualsiasi momento con decisione assunta dall'assemblea dei soci con le stesse maggioranze richieste per la loro nomina, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, ed in caso di loro inattività protratta per quindici giorni anche uno qualsiasi dei soci, dovranno proporre d'urgenza ai soci le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori.

I soci provvederanno a tale nomina entro trenta giorni dalla data in cui gli amministratori sono venuti a mancare nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di mancato accordo dei soci circa la sostituzione degli amministratori venuti a mancare si dovrà procedere alla integrale sostituzione di tutti gli amministratori che rimarranno peraltro in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione sino al momento della accettazione dei nuovi amministratori.

22) Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico questi riunisce in sé tutti i poteri e



le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo presidente
salve le eventuali limitazioni di cui al precedente articolo 19).

23) Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il
presidente ed eventualmente un Vice Presidente quando a ciò non
provvedano i soci, che sostituisca il presidente nei casi di
assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso
dalla sede sociale purchè in Italia tutte le volte che il
presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta
scritta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire
almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del
Sindaco o del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in
caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del
consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e
tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

24) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.

25) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute



dal presidente, o in mancanza, dal vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o
- 

trasmettere documenti.

A meno che dalla legge, dal presente statuto o da uno o più amministratori non sia richiesto espressamente l'adozione del metodo collegiale o siano destinate a supportare la stipula di atti notarili, le decisioni del consiglio di amministrazione, potranno anche essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità procedurali di cui all'analogo ipotesi disciplinata dal precedente art. 12 (con la precisazione che agli effetti della presente disposizione il riferimento ai "soci" contenuto in tali disposizioni deve intendersi sostituito con il riferimento agli "amministratori").

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la menzione dell'eventuale parere del Sindaco o del Collegio Sindacale se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne possano prendere visione.

La decisione approvata deve essere a cura dell'organo amministrativo comunicata a tutti gli amministratori, e, se nominati, ai sindaci ed al revisore, nonchè deve essere tempestivamente trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori di cui all'art. 2478 C.C. indicando la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti e, su



richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. La relativa documentazione è conservata dalla società.

RAPPRESENTANZA

26) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione previa deliberazione del consiglio stesso ovvero al Vice Presidente e agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti;

Gli amministratori possono nell'ambito dei poteri loro attribuiti nominare institori o procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto



verrà stabilito in occasione della nomina.

DIRETTORE GENERALE

27) In relazione agli incarichi degli amministratori, e alla complessità operativa della società, l'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale.

Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

- specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;
- durata dell'incarico;
- tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di revoca e di risoluzione.

CONTROLLI

28) I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di due volte per esercizio sociale.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi.

L'accesso sarà consentito in orario d'ufficio al socio non



amministratore e al professionista di fiducia e non potrà protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi.

Di tutti i dati, notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza i soci non amministratori, anche tramite i loro professionisti, gli stessi dovranno mantenere la massima riservatezza, pena l'esclusione dalla società, come previsto all'art. 11 (undici).

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione



questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

BILANCIO ED UTILI

29) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30) Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli



artt. 2484 e seguenti C.C..

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'art. 2487 Codice Civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, ai sensi dell'art. 2487 ter del Codice Civile.

COMUNICAZIONI

31) Tutte le comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori della società, ove il presente statuto non preveda una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R. o per fax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti ai sensi dell'art. 3) del presente statuto.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via fax deve seguire senza indugio e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA



32) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integralmente richiamato.

Le controversie di cui al precedente punto, per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L'Arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

E' ammesso il ricorso al procedimento del cosiddetto "arbitrato rapido" ricorrendone i presupposti, quali fissati nel suddetto Regolamento.

Salva diversa decisione delle parti o salvo il caso del cosiddetto "arbitrato rapido", la controversia dovrà essere decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della Camera Arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono



essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

UNICO SOCIO

33) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

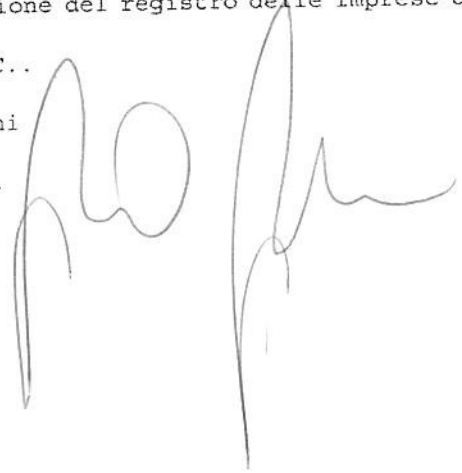
Ai sensi dell'art. 2250 C.C. negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

34) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis C.C..

F.to: Maurizio Mariano Martini

ENRICO MELE Notaio L.S.



SCDCODES	CEDESCRI	AMMORTAMENTO	COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	NON AMMORTIZZABILE	RESIDUO	CECODCAT	CCDESCRI	COIMPTOC
2001410001	IMP. TECNOLOGICI SEDE DA SCISSIONE AVSOVE	-	25.617,25	25.617,25	-	-	-	8 IMP. TECNOLOGICI SEDE	-
2002410001	PROG.ESEC.ESEG.NUOVA PROGETTI PER RELAZ	-	1.746,24	1.746,24	-	-	-	8 IMP. TECNOLOGICI SEDE	-
2002410002	ADEG.IMP. DI CLIMATIZ.UFF. TECN E UFF. CLI.	-	3.670,00	3.670,00	-	-	-	8 IMP. TECNOLOGICI SEDE	-
2002410003	OP. INSTAL. GRUPPO ELETTR. DI EMERG. E RIF	-	7.087,08	7.087,08	-	-	-	8 IMP. TECNOLOGICI SEDE	-
2002410004	DIREZ. LAV. E CONTAB. OP. INSTALL. NUOVGRUPP	-	1.408,62	1.408,62	-	-	-	8 IMP. TECNOLOGICI SEDE	-
1020160002	RIlievo PLANI ALTIMETRICO CON	-	-	-	-	-	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130001	FORNITURA TERMOCONVETTORI SALA CONFEREN-	97,87	3.262,20	734,02	-	2.528,18	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130002	FORNITURA PLAFONIERE SALA CONFERENZE EL	98,05	3.268,29	735,37	-	2.532,92	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130003	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO COMPLETA-M	2,87	95,77	21,53	-	74,24	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130004	SALDO INCARICO RUP REALIZZAZIONE SALACON	45,00	1.500,00	337,50	-	1.162,50	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130005	SALDO INCARICO RUP REALIZZAZIONE SALACON	1,80	60,00	13,50	-	46,50	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130006	LAVORI EDILI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELET-	102,11	3.403,60	765,82	-	2.637,78	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130007	LAVORI EDILI RISTRUTTURAZIONE SALA CON-F	1.199,56	39.985,23	8.996,70	-	30.988,53	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130008	LAVORI EDILI PREDISPOSIZIONE REALIZZAZIO	267,45	8.915,00	2.005,88	-	6.909,12	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013130009	SALDO COMP. PROF. COORD. SICUREZZA LAVORICO	99,84	3.328,00	748,80	-	2.579,20	-	10 FABBRICATI STRUMENTALI	-
2013185001	ACCONTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMP. TO	-	4.341,30	4.341,30	-	-	-	11 MACCHINE UFFICIO ELETT.	-
2013185002	SALDO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO	-	4.341,30	4.341,30	-	-	-	11 MACCHINE UFFICIO ELETT.	-
2014183001	FORNITURA IPAD AIR - MARCO POLO EXPERTIT	-	556,55	556,55	-	-	-	11 MACCHINE UFFICIO ELETT.	-
13201500001	ARMADI SALA CONFERENZE C.LE MARCHESINI	60,00	500,00	330,00	-	170,00	-	13 MOBILI UFFICIO SALA CONFERENZE MARCHES.	-
2013195001	FORNITURA ARREDAMENTO SALA CONFERENZEMAR	1.750,81	14.590,05	13.131,07	-	1.458,98	-	13 MOBILI UFFICIO SALA CONFERENZE MARCHES.	-
2014195001	FORNITURA MOBILE CONTENITORE SALA REGIAE	27,03	225,28	175,70	-	49,58	-	13 MOBILI UFFICIO SALA CONFERENZE MARCHES.	-
2011170001	FORNITURA MODULO EWON TELECONTROLLO CENT	-	840,00	840,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170002	INCARICO RUP REALIZZAZIONE IMPIANTO TELE	-	816,00	816,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170003	FORNITURA APPARATI TELEASSISTENZA E TELE	-	840,00	840,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170004	FORNITURA ARMADIO,GRUPPO STATICO,HUB,CAV	-	5.510,00	5.510,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170005	FORNITURA GRUPPI STATICI CONTINUITA' PER	-	920,00	920,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170006	FORNITURA E POSA SISTEMA ACQUISIZIONE DA	-	36.900,00	36.900,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170007	FORNITURA CHIAVETTA INTERNET NUOVO TELEC	-	173,25	173,25	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170008	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NUOVO TELE	-	250,00	250,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170009	INSTALLAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE APPARA	-	683,20	683,20	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170010	FORNITURA APPARATO TELECONTROLLO PER RIL	-	430,00	430,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170011	FORNITURA APPARATO TELECONTROLLO RILEVAZ	-	430,00	430,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2011170012	FORNITURA APPARATO TELECONTROLLO PER RIL	-	430,00	430,00	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2012170001	INTERVENTI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELET-T	39,74	993,82	993,82	-	-	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2013170001	FORNITURA MODEM ROUTER/SWITCH IMPIANTOTE	268,90	2.240,80	2.151,20	-	89,60	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2013170002	FORNITURA CONNETTORI E MATERIALE TELECON	41,42	345,16	331,36	-	13,80	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2013170003	COMPLETAMENTO INTERVENTO MIGRAZIONE CA-	156,00	1.300,00	52,00	-	12,80	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2013170004	FORNITURA PERIFERICHE TELECONTROLLO CEN-	552,00	4.600,00	4.416,00	-	184,00	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2013170005	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TELECONTR.	23,46	195,48	187,68	-	7,80	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2013170006	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIO-	608,40	5.070,00	4.867,20	-	202,80	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2017170001	Licenza software Client Idro. Network	90,00	750,00	360,00	-	390,00	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
30020150001	FORNITURA E POSA MODULO SIEMENS IMPIE-	343,20	2.860,00	2.059,20	-	800,80	-	300 TELECONTROLLO CENTR. IDR.	-
2007160001	ENTRATA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTOIDROELE	26.041,78	744.050,93	351.564,03	-	392.486,90	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2007160002	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTOID	347,11	9.917,56	4.685,99	-	5.231,57	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2007160003	COLLAUDO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICOIN	131,39	3.754,12	1.773,77	-	1.980,35	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2007160004	COMPETENZE PER COORDINAMENTO DELLASIASURE	208,13	5.946,53	2.809,75	-	3.136,78	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2007160005	SALDO COMPETENZE DD LL. E CONTABILITA'DE	629,70	17.991,44	8.500,95	-	9.490,49	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2008160001	TABELLA CENTRALINA IDROELETTR. TORRAZZOR	3,33	95,00	43,29	-	51,71	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2008160002	TELO IN PVC STAMPATO DIGITALE COMPLETODI	6,13	175,00	79,69	-	95,31	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2009160001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10,15	290,00	121,80	-	168,20	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2010160001	MODIFICA AUTOMAZIONE FT.NR.32 270111BELT	175,00	5.000,00	1.925,00	-	3.075,00	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2012160001	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO INSTALLA-Z	56,67	1.619,27	510,03	-	1.109,24	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2013160001	ADEGUAMENTO NORMATIVA CEI 0-16 CABINA RI	83,13	2.375,00	665,04	-	1.709,96	-	90 CENTRALE IDROEL.TORRAZZO	-
2006150001	FABBRICATO-CENTRALINA IDROELETTRICA	10.689,14	305.404,00	154.992,53	-	150.411,47	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2006150002	BLOCCO VALVOLE INTERCETTAZIONE CETOP C/O	8,37	239,20	121,37	-	117,83	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2006150002.1	FORNITURA VALVOLE A FUSO E A FARFALLAPER	188,64	5.389,85	2.735,28	-	2.654,57	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2006150003	I SAL RIFACIMENTO OPERA DI PRESA SUTORRE	700,00	20.000,00	10.150,00	-	9.850,00	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2006150003.1	II SAL OPERA DI PRESA SU TORRENTE TOR-RA	490,00	14.000,00	7.105,00	-	6.895,00	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2006150003.2	SALDO RIFACIMENTO OPERA DI PRESA SUTORRE	86,10	2.460,00	1.248,45	-	1.211,55	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2006150004	FORNITURA DI 1 PARATOIA PIANA SGHIAIA-TR	164,50	4.700,00	2.385,25	-	2.314,75	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2006150005	LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTEE	522,55	14.900,00	7.576,98	-	7.323,02	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2011150001	ACCONTO SOSTITUZIONE PLC E PANNELLI OPE-	187,43	5.355,00	1.874,30	-	3.480,70	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2011150002	ACCONTO INTEGRAZIONE ORDINE SOSTITUZIONE	17,85	510,00	178,50	-	331,50	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-
2011150003	SALDO ORDINE SOSTITUZIONE PLC E PANNELLI	437,33	12.495,00	4.373,30	-	8.121,70	-	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA	-

2012150001	SALDO SOSTITUZIONE PIC CENTRALE - BRIDI	41,65	1.190,00	374,85	-	815,15	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2012150002	FORNITURA E POSA MISURATORI PORTATA PRES	135,22	3.863,52	1.216,98	-	2.646,54	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2012150003	FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONINUO	56,67	1.619,27	510,03	-	1.109,24	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2012150004	ACCONTO LAVORI SISTEMAZIONE CANALE CENT.	120,31	3.437,50	1.082,79	-	2.354,71	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2012150005	COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE TRAVE PER PA	33,25	950,00	299,25	-	650,75	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2012150006	INCARICO RUP LAVORI RIPARAZIONE CANALECE	36,40	1.040,00	327,60	-	712,40	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2012150007	SALDO LAVORI RIPARAZIONE CANALE CENTRALE	50,48	1.442,19	454,32	-	987,87	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2013150001	INTERVENTO ADEGUAMENTO PROTEZIONE INTER-	225,93	6.455,00	1.807,44	-	4.647,56	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2013150002	ADEGUAMENTO NORMATIVO CEI 0-16 CABINA DI	83,13	2.375,00	665,04	-	1.709,96	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2013150003	FORNITURA E INSTALLAZIONE PARAPETTI/BAT-	23,70	677,00	189,60	-	487,40	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
91201500008	REALIZZ. NUOVA SCALA ADEG.IMP.TO CENTRALE	95,20	2.720,00	571,20	-	2.148,80	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
91201500009	SALDO REALIZZ. NUOVA SCALA ADEG.IMP.TO	5,08	145,00	30,48	-	114,52	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
91201600010	ENTRATA IN ESERCIZIO NUOVA CONDOTTA SPAC	15.779,12	450.832,14	78.895,60	-	371.936,54	91 CENTR.IDROEL.M.SPACCATA
2011160001	ENTRATA IN ESERCIZIO CENTR.IDR.PARLATI	22.357,68	638.790,76	212.397,96	-	426.392,80	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2011160002	ACCATASTAMENTO CENTRALE IDROELETTRIC PAR	77,07	2.202,00	732,17	-	1.469,83	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2011160003	QUALIFICAZIONE IMPIANTO CENTRALE IDROELE	7,00	200,00	66,50	-	133,50	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2011160004	COLLAUDO STATICO CEMENTO ARMATA CENTRALE	56,78	1.622,40	539,41	-	1.082,99	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2011160005	SAL FINALE LOTTO B OP.CIVILE E IDRAULI-C	398,32	11.380,61	3.784,04	-	7.596,57	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2012160001.1	FORNITURA NUOVO TERMOSTATO PER INSTALLA-	1,51	43,08	13,59	-	29,49	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2012160002.1	FORNITURA TORRINO PER NUOVA INSTALLAZIO-	16,94	484,00	152,46	-	331,54	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2012160003.1	SUPPORTO LAMIERA CESIATA E PIEGATA CONM	9,80	280,00	88,20	-	191,80	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2012160004.1	SOSTITUZIONE RELE' ESISTENTI PER ADEGUA-	73,12	2.089,00	658,08	-	1.430,92	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2012160005.1	SPESE NOTARILI COSTITUZIONE SERVITU' CEN	0,51	14,62	4,59	-	10,03	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2012160006.1	SPESE NOTARILI COSTITUZIONE SERVITU' CENT	1,56	44,44	14,04	-	30,40	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2013160001.1	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LOTTO AM	941,11	26.888,75	7.528,88	-	19.359,87	92 CENTR.IDROEL.PARLATI
2011160101	ENTRATA IN ESERCIZIO CENTRALE IDR. AGNO	17.473,83	499.252,29	166.001,39	-	333.250,90	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2011160102	ACCATASTAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA AG	77,07	2.202,00	732,17	-	1.469,83	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2011160103	QUALIFICAZIONE IMPIANTO CENTRALE IDROELE	7,00	200,00	66,50	-	133,50	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2011160104	COLLAUDO STATICO CEMENTO ARMATO CENTRALE	56,78	1.622,40	539,41	-	1.082,99	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2011160105	FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOS	210,70	6.020,00	2.001,65	-	4.018,35	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2011160106	INTERVENTO AGGIUNTIVO RIPARAZIONE CONDO	157,50	4.500,00	1.496,25	-	3.003,75	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2011160107	SAL FINALE LOTTO B OPERE CIVILI E IDRAU-	560,78	16.022,33	5.327,41	-	10.694,92	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2011160108	INTERVENTO ATTIVAZIONE CENTRALE AGNOAVS	333,24	9.521,00	3.165,78	-	6.355,22	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2012160101	SOSTITUZIONE RELE' ESISTENTI PER ADEGUAM	73,12	2.089,00	658,08	-	1.430,92	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2013160101	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LOTTO AM	1.055,30	30.151,45	8.442,40	-	21.709,05	93 CENTR.IDROEL.AGNO
2013140001	ENTRATA IN FUNZIONE CENTRALE IDROELETTR.	50.646,71	1.447.048,83	356.148,83	-	1.090.900,00	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140002	IV SAL LOTTO C RIATTIVAZIONE CENTR.MAR-C	881,76	25.193,00	6.200,03	-	18.992,97	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140003	III SAL LOTTO E RIATTIVAZIONE CENTRALEMA	1.197,00	34.200,00	8.416,62	-	25.783,38	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140004	INTERVENTO SISTEMAZIONE E INERBIMENTOSCA	38,50	1.100,00	270,71	-	829,29	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140005	COMPETENZE PROFESSIONALI PERIZIA SUPPLET	97,01	2.771,60	682,11	-	2.089,49	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140006	DD.LL. III SAL LOTTO C RIATTIVAZIONE CEN	175,40	5.011,34	1.233,31	-	3.778,03	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140007	DD.LL. II SAL LOTTO E RIATTIVAZIONE CEN	160,86	4.595,86	1.131,07	-	3.464,79	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140008	INTERVENTI RIPARAZIONE CANALE CENTRALEMA	425,46	12.155,96	2.991,59	-	9.164,37	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140009	FORNITURA E INSTALLAZIONE POZZETTI,PLAN-	97,93	2.798,00	688,59	-	2.109,41	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140010	REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE RECINZIONE	130,89	3.739,80	920,35	-	2.819,45	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140011	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO	184,45	5.270,00	1.296,95	-	3.973,05	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140012	LAVORI SALDATURA TUBO SPIATO SCARICO CEN	85,10	2.431,48	598,38	-	1.833,10	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140013	DD.LL. II SAL LOTTO A-B RIATTIVAZIONE CEN	879,50	25.128,48	6.184,14	-	18.944,34	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140014	IV SAL LOTTO C RIATTIVAZIONE CENTRALE -I	1.837,50	52.500,00	12.920,25	-	39.579,75	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140015	FORNITURA GRIGIE INSONORIZZATE CENTRALE	75,25	2.150,00	529,12	-	1.620,88	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140016	FORNITURA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CEN	22,05	630,00	155,05	-	474,95	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIAN	48,47	1.384,86	340,82	-	1.044,04	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140018	DD.LL. IV LOTTO D RIATTIVAZIONE CENTRALE	262,19	7.491,17	1.843,58	-	5.647,59	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140019	IV SAL LOTTO E RIATTIVAZIONE CENTRALEMAR	813,75	23.250,00	5.721,83	-	17.528,17	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140020	SAL FINALE LOTTO C RIATTIVAZIONE CENTRA-	978,27	27.950,70	6.878,64	-	21.072,06	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140021	LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, SALAMA	1.091,13	31.175,00	7.672,20	-	23.502,80	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140022	SPESE NOTARILI COSTITUZIONE SERVITU' E-L	24,16	690,22	169,88	-	520,34	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140023	SPESE NOTARILI COSTITUZIONE SERVITU' E-L	26,71	763,15	187,81	-	575,34	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140024	LAVORI DI RIPARAZIONE CANALE ADDUZIONECE	242,25	6.921,54	1.703,37	-	5.218,17	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140025	V SAL LOTTO D RIATTIVAZIONE CENTRALEDIDRO	2.317,00	66.200,00	16.291,82	-	49.908,18	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140026	SALDO INCARICO RUP RIATTIVAZIONE CENTRA-	171,50	4.900,00	1.205,89	-	3.694,11	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140027	SALDO INCARICO RUP RIATTIVAZIONE CENTRA-	6,86	196,00	48,24	-	147,76	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140028	TRATTAMENTO VERNICIATURA ANTICORROSIIVAST	1.050,00	30.000,00	7.383,00	-	22.617,00	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140029	SPESE NOTARILI ATTO ACQUISTO TERRENO OPE	40,04	1.143,91	281,54	-	862,37	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140030	SPESE NOTARILI ATTO ACQUISTO TERRENO OPE	61,06	1.744,65	429,34	-	1.315,31	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI

2013140031	FORNITURA E INSTALLAZIONE GRIGLIE AEREA-	89,46	2.556,00	629,03	-	-	1.926,97	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140032	DD.IV SAL LOTTO C RIATTIVAZIONE CENTR	210,10	6.002,88	1.477,30	-	-	4.525,58	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140033	PROGETTAZIONE PERIZIA VARIANTE 2 LOTTO D	159,07	4.544,80	1.118,48	-	-	3.426,32	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140034	FORNITURA E INSTALLAZIONE PARATOIA CENT-T	123,69	3.534,00	869,72	-	-	2.664,28	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140035	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTOVI	32,33	923,74	227,33	-	-	696,41	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140036	SAL FINALE LOTTO E RIATTIVAZIONE CENTRA-	202,89	5.796,98	1.426,61	-	-	4.370,37	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140037	SAL FINALE LOTTO D RIATTIVAZIONE CENTRA-	371,08	10.602,16	2.609,22	-	-	7.992,94	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140038	SERVIZIO AEREO ELICOTTERO PER TRASPORTOI	24,50	700,00	172,27	-	-	527,73	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140039	DD.III V SAL LOTTO D RIATTIVAZIONE CENTRA	234,03	6.686,58	1.645,57	-	-	5.041,01	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140040	DD.III L SAL FINALE LOTTO C RIATTIVAZIONE C	112,61	3.217,34	791,80	-	-	2.425,54	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140041	FORNITURA E POSA LAMIERA SAGOMATA GRI-GL	2,80	80,00	19,69	-	-	60,31	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140042	COMPENSO COLLAUDO STATICO RIATTIVAZIONE C	56,78	1.622,40	399,25	-	-	1.223,15	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140043	SalDO COMPENSO ESECUTIVO PROGETTO RIPRI-	140,14	4.004,00	985,38	-	-	3.018,62	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140044	SalDO COMPENSO DD.III L LOTTO A/B RIATTIVA	207,28	5.922,28	1.457,47	-	-	4.464,81	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140045	SalDO COMPENSO DD.III L LOTTO E RIATTIVAZ	202,75	5.792,80	1.425,62	-	-	4.367,18	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140046	SalDO COMPENSO DD.III L LOTTO D RIATTIVAZI	64,57	1.844,86	454,02	-	-	1.390,84	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140047	SalDO LAVORI LOTTO A RIATTIVAZIONE CENT	1.187,90	33.940,00	8.352,63	-	-	25.587,37	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013140048	SalDO LAVORI LOTTO B RIATTIVAZIONE CENT	940,38	26.868,00	6.612,21	-	-	20.255,79	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140001	ACCONTO LAVORI DISBOSCAMENTO E COSTRUZIO	210,00	6.000,00	1.372,20	-	-	4.627,80	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140002	LAVORI EDILI/ASFALTATURA AREA EX FUNGAIA	127,58	3.645,00	833,64	-	-	2.811,36	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140003	PULIZIA AREA EX FUNGAIA E REALIZZAZIONEM	45,50	1.300,00	297,31	-	-	1.002,69	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140004	INCARICO PROF.VARIAZIONE CATASTALE CENTR	18,56	530,40	121,28	-	-	409,12	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140005	FORNITURA CANCELLO AREA EX FUNGAIA - SRM	114,94	3.284,00	751,05	-	-	2.532,95	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140006	FORNITURA E PARAMETRIZZAZIONE MODEM TLCC	24,36	696,00	159,18	-	-	536,82	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140007	SPESE NOTARILI COSTITUZIONE SERVITU' PAS	48,75	1.392,96	318,55	-	-	1.074,41	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140008	ULTERIORE ACCONTO LAVORI DISBOSCAMENTO/C	653,77	18.679,14	4.271,92	-	-	14.407,22	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140009	SalDO COMP.PROF. PROGETTAZIONE ESECUTIVA	145,60	4.160,00	951,39	-	-	3.208,61	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140010	LAVORI PULIZIA AREA EX FUNGAIA CENTRALEM	72,80	2.080,00	475,70	-	-	1.604,30	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140011	TRASFERIMENTO AEREO MATERIALE EDILE LAVO	73,29	2.094,00	478,90	-	-	1.615,10	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140012	COSTITUZIONE SERVITU' PASSAGGIO E PARCHE	14,34	409,84	93,70	-	-	316,14	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140013	LAVORI EDILI INSTALLAZIONE SGRIGLIATORE C	151,08	4.316,47	987,20	-	-	3.329,27	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140014	SERVIZIO TRASPORTO AEREO NUOVO SGRIGLIA-	210,00	6.000,00	1.372,20	-	-	4.627,80	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140015	ACCTO FORNITURA NUOVO SGRIGLIATORE CENT	640,14	18.289,58	4.182,86	-	-	14.106,72	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140016	MATERIALE ELETTRICO IMPIANTAZIONE CON-	14,14	404,00	92,39	-	-	311,61	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140017	SalDO FORNITURA NUOVO SGRIGLIATORE CENT	679,68	19.419,57	4.441,23	-	-	14.978,34	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140018	FORNITURA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PICCE	22,05	630,00	144,08	-	-	485,92	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2014140019	SalDO DD.III L INSTALLAZIONE NUOVO SGRIGLI	132,86	3.796,00	868,15	-	-	2.927,85	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
94201500001	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA	308,17	8.804,94	1.705,50	-	-	7.099,44	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
94201500002	FORN E INSTALL.RECUPERATORE SOCCORSO	64,75	1.850,00	358,35	-	-	1.491,65	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
94201500003	INTERV.DISBOSCAMENTO/COSTR.BRIGLIA CENT.	81,83	2.338,09	452,87	-	-	1.885,22	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
94201500004	DD.III L RIPRISINO CANALE E NUOVA BRIGLIA C	72,80	2.080,00	402,90	-	-	1.677,10	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
94201500005	SalDO ADEGUAM.RECUPERATORE SOCCORSO	14,70	420,00	81,35	-	-	338,65	94 CENTR.IDROEL.MARCHESINI
2013175001	ENTRATA IN ESERCIZIO LAVORI DI REALIZZA-	4.032,33	115.209,30	30.242,47	-	-	84.966,83	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
2013175002	COSTRUZIONE E MONTAGGIO STRUTTURA ACCIA-	108,50	3.100,00	813,75	-	-	2.286,25	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
2013175003	SalDO COMPENSO DOCUMENTAZIONE TECNICAQUA	17,47	499,20	131,03	-	-	368,17	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
2014175001	FORNITURA LAMPADA EMERGENZA CENTRALE ELE	8,58	245,27	60,06	-	-	185,21	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
2014175002	SalDO INCARICO RUP REALIZZAZIONE CENTRAL	54,60	1.560,00	382,20	-	-	1.177,80	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
2014175003	SalDO DD.III L REALIZZAZIONE CENTRALE SIGO	163,80	4.680,00	1.146,60	-	-	3.533,40	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
2014175004	SalDO FORNITURA NUOVO MACCHINARIO REALIZ	369,95	10.570,13	2.589,65	-	-	7.980,48	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
95201500001	REALIZZAZIONE SCALA A GRADINI	84,00	2.400,00	504,00	-	-	1.896,00	95 CENTR.IDROEL.SIGOLARA
ATTREZZ00001	ACO. ELETTRIOASPIRATORE MONOFASE CORAL	49,02	326,80	98,04	-	-	228,76	ATTREZZATURE
ATTREZZ00002	ACO.TREPIEDE COMPLETO DI RECUPERATORE	73,58	490,56	147,16	-	-	343,40	ATTREZZATURE
ATTREZZ00003	ACO.RIELEVATORE MULTIGAS DRAEGER	39,19	261,25	78,38	-	-	182,87	ATTREZZATURE
ATTREZZ00004	ACO.ANALIZZATORE DI RETE COMPL.VALIGETTA	248,52	1.656,82	497,04	-	-	1.159,78	ATTREZZATURE
ATTREZZ AUTOM00001	ACO.ALLESTIMENTO/COILAUDD OFF MOBILE	206,79	1.033,94	413,58	-	-	620,36	ATTREZZ AUTOM
AUTOM000001	RISCATTO IVECO DAILY TARGA E2640MA	1.000,00	5.000,00	1.000,00	-	-	4.000,00	AUTOMEZZI
AUTOM000002	COMMISSIONI GESTIONE PASSAGGIO PROPRIETA	76,00	380,00	76,00	-	-	304,00	AUTOMEZZI
AUTOV000001	ACO FIAT 16 2.0 135 CV TARGA EV832K8	634,64	2.538,57	1.269,28	-	-	1.269,29	AUTOVETTURE
AUTOV000002	RISCATTO SUZUKY JIMNY TARGA EY682FL	198,72	794,87	397,44	-	-	397,43	AUTOVETTURE
20171700001	ACQUISTO TERRENO ESECUZIONE IMMOBILIARE	3.441,00	114.700,00	13.764,00	-	-	100.936,00	FABBRICATI STRUMENTALI AREA EX FUNGAIA
		190,872	5.436,785	1.767,881	-	-	3.668,904	

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunione del 10.06.2021

Regolarmente convocata per il giorno 10.06.2021 alle ore 09:00, la seduta si svolge presso la sede di Viacqua S.p.A. in Viale dell'Industria 23 a Vicenza, e sono presenti

Angelo Guzzo – Presidente

Giuseppe Bortolan – Consigliere

Paola Campagnolo – Consigliere

Pia Clementi – Consigliere

Luigi Schiavo - Consigliere

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale rag. Maurizio Salomoni Rigon e il Sindaco Effettivo dott.ssa Cinzia Giaretta. Assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Giuseppe Mannella.

Su invito del Presidente è presente il Direttore Generale ing. Alberto Piccoli, l'avv. Marianne Trovato nominata a svolgere funzioni di Segretario, il Direttore dei Servizi Amministrativi, ing. Enrico Lenzini.

Il Presidente, rilevato che sussistono le condizioni per la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24.3 dello Statuto e che è atto a deliberare validamente, dichiara aperta la seduta alle ore 09:10.

In apertura della seduta consiliare il Presidente ricorda come, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, ogni Amministratore sia tenuto a dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, sia eventualmente portatore in relazione alle materie indicate all'odierno ordine del giorno, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Invita pertanto ciascun Amministratore a segnalare al Presidente l'eventuale esistenza prima della trattazione di ciascun argomento. Gli amministratori ne prendono atto.

... o m i s s i s ...

Il Presidente, in chiusura della relazione, ringrazia l'OdV per il lavoro svolto a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO 2

Delib.n. 102

APPROVAZIONE PROGETTO DI SCISSIONE ED INCORPORAZIONE IMPIANTI AGNO. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI

Sono presenti per la trattazione dell'argomento il dott. Cristiano Eberle e la dott.ssa Sofia Poscoliero.

Il Presidente chiede al Direttore Generale di relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale riferisce che la proposta odierna fa seguito a quanto deliberato da questo Consiglio di Amministrazione con Delib. 38 del 03.03.2021, con la quale il Consiglio ha inteso procedere con le trattative per la conclusione di un'operazione che portasse alla incorporazione di determinati assets idrici di Impianti Agno in Viacqua e dava, contestualmente, mandato al Presidente di formalizzare i relativi incarichi ai professionisti.

Passa quindi la parola al dott. Eberle il quale riferisce che l'operazione si realizza tramite una scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno (c.d. società scindenda) a favore di Viacqua (c.d. società beneficiaria).

La Società scindenda ha per oggetto, inter alia, la "costruzione, gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e distribuzione delle acque reflue". Attualmente detiene un patrimonio sociale pari ad Euro 17.850.000, suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

Il contesto normativo dell'operazione è del tutto simile ai presupposti che portarono alla fusione per incorporazione di Sibat e Sibat Acqua in Viacqua, ossia si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo e di cui si dirà con maggiore dettaglio nel Progetto allegato alla presente delibera e di cui forma parte integrante e sostanziale.

Per effetto dell'operazione di scissione parziale, nella società beneficiaria confluiranno solamente quei beni individuati nel ramo "reti ed infrastrutture idriche". Conseguentemente, una volta che l'operazione abbia esplicato i suoi effetti, avremo da un lato un aumento di capitale in Viacqua calcolato sulla base di un rapporto di concambio dove il reale contributo finanziario sarà calcolato sulla base del metodo tariffario, non essendo, per i motivi espressi nel Progetto di scissione, i metodi patrimoniale, reddituale e finanziario, per motivi diversi, adattabili alla operazione che si intende finalizzare.

In ultima analisi, si segnala che per effetto dell'operazione di scissione parziale, l'unica modifica che verrebbe apportata allo Statuto sociale della società incorporante riguarderà il capitale sociale. Sulla base delle risultanze del rapporto di concambio, Viacqua emetterà n. 8.894 nuove azioni, determinando un capitale sociale post scissione pari ad Euro 12.023.250, che verrà ripartito tra i Soci in misura proporzionale alle loro attuali partecipazioni.

Alla luce degli adempimenti che il combinato disposto di cui agli artt. 2501 e 2506 bis del c.c. impongono, la proposta al Consiglio di Amministrazione è di approvare la bozza del documento di Progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno srl a favore di Viacqua S.p.A. - che si mette a disposizione agli atti - e, successivamente, di sottoporre la bozza del medesimo documento all'attenzione

dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, ai sensi del controllo analogo, e quindi procedere solo successivamente al deposito dello stesso.

Si propone pertanto di approvare la bozza del documento di Progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno srl a favore di Viacqua S.p.A. allegato al presente provvedimento e di cui fa parte integrante e sostanziale e, successivamente, di sottoporre la bozza del medesimo documento all'attenzione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, ai sensi del controllo analogo, e quindi procedere solo successivamente al deposito dello stesso.

Il Presidente pone ai voti l'oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza del documento di Progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi dell'art. 2506 bis del c.c. della società Impianti Agno srl a favore di Viacqua S.p.A. allegato al presente provvedimento e di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di sottoporre la bozza del medesimo documento all'attenzione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e quindi procedere solo successivamente al deposito dello stesso.

Escono il dott. Cristiano Eberle e la dott.ssa Sofia Poscoliero.

...omissis...

Dott. Maurizio Campana



RELAZIONE DELL'ESPERTO
EX ARTICOLI 2501 SEXIES e 2506 TER 3° CO. del
CODICE CIVILE
sul RAPPORTO DI CAMBIO indicato
nel PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
PROPORZIONALE di IMPIANTI AGNO S.r.l. con
BENEFICIARIA VIACQUA S.P.A.

Maurizio Campana
Venezia, 2 settembre 2021

1



Ai soci di
Impianti Agno S.r.l.

Ai soci di
Viacqua S.p.A.

La presente relazione ha lo scopo di fornire ai soci idonee informazioni sul rapporto di cambio e sul mio giudizio sull'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato.

Si struttura come segue:

1 - Motivo, oggetto e natura dell'incarico	pag. 2
2 - Natura e portata della presente relazione	pag. 4
3 - La prospettata operazione di scissione parziale proporzionale con beneficiaria società preesistente	pag. 5
4 - Il quadro normativo, gli interessi tutelati e gli obblighi imposti all'esperto	pag. 9
5 - La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico	pag.14
6 - La metodologia di valutazione adottata dagli organi amministrativi per la determinazione del rapporto di cambio	pag.15
7 - Le difficoltà di valutazione incontrate dagli organi amministrativi	pag.21
8 - I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli organi amministrativi	pag.22
9 - Il lavoro svolto	pag.25
10 - L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute	pag.26
11 - Conclusioni	pag.29



1 - MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

Il 14 giugno 2021, i legali rappresentanti di:

- **Impianti Agno S.r.l.**, società a responsabilità limitata con sede legale in Via Contrada Marchesini n. 47 Valdagno (VI), iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 02965010248 - REA VI 288125 (di seguito anche *Impianti Agno* o *Scindenda*),

- **Viacqua S.p.A.**, società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI), iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449 (di seguito anche *Viacqua* o *Beneficiaria*)

hanno presentato ricorso affinché il Tribunale di Vicenza nominasse un esperto comune per la redazione, a norma degli articoli 2501 sexies c.c. e 2506 ter terzo comma del Codice Civile, della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di seguito anche *l'Incarico*) nella prospettata operazione di scissione parziale proporzionale di Impianti Agno con beneficiaria Viacqua (di seguito anche *l'Operazione*).

Con decreto del 25 giugno 2021 (RGVG 2822 2021) il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Vicenza ha designato quale esperto comune il sottoscritto Maurizio Campana, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al nr. 476 sezione A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al nr. 112937 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 febbraio 2000.

A tal fine ho ricevuto da ciascuna delle due società: (i) il progetto di scissione parziale proporzionale di Impianti Agno con beneficiaria Viacqua (di seguito anche il *Progetto*), redatto dai rispettivi organi amministrativi in data 31 maggio 2021, già depositato presso la sede legale delle società coinvolte ed iscritto in data 2 luglio 2021 presso il



competente Registro delle Imprese di Vicenza, (ii) la relazione degli amministratori che indica, illustra e giustifica, ai sensi dell'articolo 2501 quinquies e 2506 ter del Codice Civile, il rapporto di cambio, nonché (iii) i bilanci per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 assunti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2501 quater e dell'art. 2506 ter del Codice Civile, quali situazioni patrimoniali.

Il Progetto sarà sottoposto all'approvazione delle assemblee dei soci delle due società, le quali saranno convocate dai rispettivi organi amministrativi una volta che i consigli comunali dei comuni soci avranno autorizzato i sindaci pro-tempore o chi per essi ad intervenire al fine di dare efficacia giuridica al percorso delineato di scissione parziale proporzionale con beneficiaria società preesistente.

2 - NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire ai soci idonee informazioni sul rapporto di cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli organi amministrativi delle due società per la sua determinazione; essa contiene, inoltre, la valutazione sull'adeguatezza dell'adozione di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli organi amministrativi delle società a ciascuno di essi e sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i criteri di valutazione adottati dagli organi amministrativi delle società, anche sulla base delle indicazioni fornite dal dott. Cristiano Eberle di Schio e dall'avv. Giovanni Ferasin di Vicenza (di seguito anche gli Advisor), non ho effettuato una valutazione economica delle società coinvolte nell'Operazione. Tali valutazioni sono state svolte dagli organi amministrativi delle due società e dagli Advisor incaricati.



Le procedure descritte nella presente relazione sono state effettuate al solo scopo di esprimere un giudizio sui metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi delle società per determinare il rapporto di cambio e pertanto:

- non hanno alcuna validità per finalità diverse,
- non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sull'opportunità dell'Operazione, né sulle motivazioni della stessa espresse dagli organi amministrativi.

3 – LA PROSPETTATA OPERAZIONE DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE CON BENEFICIARIA SOCIETA' PREESISTENTE

L'operazione che le società intendono attuare si realizza tramite la scissione parziale proporzionale di Impianti Agno ed il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore di Viacqua.

Impianti Agno S.r.l. è stata costituita con atto dell'11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno. La società presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 17.850.000,00, suddiviso in 10 quote possedute da altrettanti comuni della provincia di Vicenza. La società ha per oggetto sociale "1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e



secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. quanto innanzi unitamente alla fornitura di servizi strumentali all'architettura e all'ingegneria, anche integrati, di servizi attinenti alla urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analitica. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello stato, con la regione, la provincia, gli altri enti pubblici e le università e potrà stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma.".

Viacqua S.p.A. è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. La società presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da 68 comuni della provincia di Vicenza. L'oggetto sociale della società beneficiaria risulta "la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare, la società ha per oggetto: 1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; 3. la



gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione; 4. la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili, 5. la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione; 6. la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato."

I comuni soci delle due società, tutti comuni della Provincia di Vicenza, ricadono nell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione (di seguito, ATO), l'ente d'ambito cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale nr. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza

Le due società non hanno alcun rapporto di partecipazione reciproca e operano in qualità di società di gestione o titolari degli impianti, delle infrastrutture e delle reti funzionali all'erogazione del servizio.

Viacqua è attiva come gestore in house (quindi svolge il servizio nel territorio dei comuni che ne detengono il capitale sociale e che svolgono su di essa il cosiddetto "controllo analogo", mediante l'assemblea di coordinamento degli enti locali soci, coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea) nel settore del Servizio Idrico Integrato, in regime di tariffe amministrate per quanto riguarda le attività di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui civili ed industriali,



regolazione del servizio. I 10 comuni soci della Scindenda sono già attualmente soci della Beneficiaria.

Impianti Agno è proprietaria, tra l'altro, degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dell'ex Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno. Secondo quanto previsto dallo Statuto, opera nel settore delle fonti di energia rinnovabile, con un programma di acquisizione, sistemazione e potenziamento di impianti per la produzione di energia idroelettrica. La società ha in essere un contratto con Viacqua di locazione di beni produttivi (infrastrutture idriche), decorrente dall'1 gennaio 2018 e di durata fino al 31 dicembre 2026. I beni ceduti locazione ammontano a circa 20 milioni di Euro. Sono costituiti dall'acquedotto, dalla rete di fognatura e dall'impianto di depurazione della Valle dell'Agno, nonché da reti ed impianti realizzati o in corso di realizzazione su beni di Comuni soci.

La prospettata operazione si colloca nell'ambito dell'auspicato percorso di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni – anche locali – intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Infatti, nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti interventi normativi che hanno tentato di attuare concrete misure rientranti nella cosiddetta *spending review*, ovvero nella più corretta e razionale gestione della *res pubblica*, in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema.

A partire dalla Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015, è stato posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del cosiddetto "Piano Cottarelli", gravano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione pubblica, e soprattutto per evitare che eventuali perdite registrate dalle società partecipate condizionino i



bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Successivamente, il legislatore ha adottato taluni interventi normativi (ad esempio, L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.) che si caratterizzano per la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema. Per quanto riferito nello specifico alle società a partecipazione pubblica, sono visti con favore gli interventi per la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici anche attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, pur se indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.

4 – IL QUADRO NORMATIVO, GLI INTERESSI TUTELATI E GLI OBBLIGHI IMPOSTI ALL'ESPERTO

Il 31 maggio 2021 gli organi amministrativi delle due società hanno condiviso il progetto di scissione parziale proporzionale con beneficiaria società preesistente che sarà sottoposto, ai sensi degli articoli 2502 e 2506 ter del Codice Civile, all'approvazione delle assemblee delle società coinvolte, di prossima convocazione e ciò solo a seguito dell'autorizzazione da parte dei consigli comunali dei Comuni soci a favore dei sindaci pro-tempore, o di chi per essi, ad intervenire nelle opportune sedi al fine di dare efficacia giuridica al percorso di scissione prospettato.

Gli organi amministrativi delle due società partecipanti alla scissione hanno:



- utilizzato quali situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater e 2506 ter del Codice Civile i bilanci per l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020;
- approvato il Progetto di scissione parziale proporzionale con beneficiaria società preesistente redatto ai sensi degli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;
- approvato la relazione illustrativa degli organi amministrativi al Progetto di Scissione di cui agli articoli art. 2501 quinquies e 2506 ter del Codice Civile, finalizzata ad illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il Progetto e, in particolare, il rapporto di concambio e i criteri di determinazione dello stesso.

L'operazione di scissione proposta è di tipo parziale e proporzionale, in quanto: (i) la Scindenda trasferirà parte delle proprie attività in favore della Beneficiaria e (ii) prevede l'assegnazione a tutti i soci della Scindenda di azioni – allo scopo emesse dalla Beneficiaria - in misura proporzionale alla loro attuale partecipazione nella Scindenda medesima. Comporterà, a servizio dell'Operazione, l'emissione da parte della Beneficiaria di n. 8.894 nuove azioni riservate ai soci della Scindenda, determinando così un capitale sociale post scissione di essa pari ad Euro 12.023.250 (n. 240.465 azioni totali dal valore unitario pari ad Euro 50,00). La presente scissione sarà attuata con un criterio proporzionale, pertanto ciascun socio della Scindenda continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una proporzionale percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della Beneficiaria.

La prospettata operazione di scissione comporterà, per la società beneficiaria, il subentro a titolo universale in tutte le attività e passività, come diritti ed obblighi, del ramo scisso.



In dipendenza del perfezionamento dell'operazione, gli statuti delle società coinvolte nella presente scissione non subiranno alcuna modifica, eccezion fatta per l'adeguamento del capitale sociale.

Nell'ambito del procedimento delineato dal legislatore, la relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2501 sexies e dell'art. 2506 ter 3° comma del Codice Civile si colloca nella cosiddetta fase "pre deliberativa" della scissione, ossia quella fase che segue la redazione del progetto di scissione e che risulta caratterizzata dalla predisposizione dei documenti strumentali ad una adeguata informazione per la successiva decisione in ordine alla scissione di cui agli art. 2502 e 2506 ter del Codice Civile. Quale presidio per una corretta informazione a favore dei soci e per una loro consapevole successiva decisione, il processo di valutazione delle società partecipanti alla scissione parziale con beneficiaria società preesistente ed il risultato finale della determinazione del rapporto di cambio devono essere verificati da un esperto indipendente rispetto agli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 2501 sexies e 2506 ter del Codice civile relative alla relazione dell'esperto si inseriscono nell'ambito di un ideale percorso di continuità con quelle degli articoli precedenti, assolvendo ad una funzione integratrice della tutela garantita con le disposizioni di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile (relazione dell'organo amministrativo).

Il parere richiesto all'esperto indipendente è finalizzato a porre i soci in condizione di esprimere un parere consapevole, informato e ponderato sulla deliberanda operazione di scissione parziale con beneficiaria società preesistente.



Con riguardo al contenuto della relazione dell'esperto, precise indicazioni sono rinvenibili direttamente dal disposto dell'art. 2501 sexies del Codice Civile.

A norma del citato articolo, infatti, all'esperto è richiesta la redazione di una *"relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote"* in cui siano indicati:

- *"il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi";*
- *"le eventuali difficoltà di valutazione";*
- *"un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato".*

Per sua natura, quindi, il parere richiesto all'esperto si pone su un piano diverso rispetto a quello della relazione dell'organo amministrativo.

All'esperto, infatti non è richiesta un'autonoma attività valutativa, ma una verifica indipendente del procedimento di calcolo del rapporto di cambio seguito dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione con beneficiaria società preesistente, valutando l'adeguatezza di questo e la corretta applicazione dei metodi di valutazione adottati.

Del pari, all'esperto non è richiesto di proporre un proprio rapporto di cambio, né tantomeno di entrare nel merito della convenienza economica dell'operazione, bensì di analizzare la ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica adottata dagli organi amministrativi e, dunque, l'adeguatezza dei criteri di valutazione rispetto alle caratteristiche-tipo delle società interessate alla scissione.

In altri termini, la pronuncia di un giudizio di congruità richiede all'esperto di verificare che i criteri applicati dagli organi amministrativi ai fini della determinazione del rapporto di cambio siano adeguati alla situazione



reale delle società interessate alla scissione con beneficiaria società preesistente, considerando e soppesando le specificità sia interne che esterne delle società stesse.

Il presente lavoro si inquadra all'interno della cornice normativa sopra illustrata e assume significato unicamente in tale ambito. Il processo di analisi illustrato nel prosieguo ha la specifica finalità di attestare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione con beneficiaria società preesistente.

A tale fine, la presente relazione indica la metodologia valutativa seguita dagli organi amministrativi delle società partecipanti all'Operazione per la determinazione del rapporto di cambio e le eventuali difficoltà di valutazione dai medesimi affrontate.

In particolare, essa contiene la mia analisi sull'adeguatezza del metodo di valutazione adottato, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, oltre che sulla sua concreta applicazione.

Nell'esaminare il percorso valutativo seguito dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione con beneficiaria società preesistente non è stata effettuata alcuna valutazione economica delle stesse. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli organi amministrativi delle due società partecipanti alla Scissione e dagli Advisor dagli stessi incaricati.

Va da sé che nessuna utilizzazione parziale dei dati, delle informazioni disponibili, dei giudizi e dei risultati espressi nella presente relazione potrà assumere significato al di fuori di essa.



5 – LA DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nello svolgimento del mio lavoro ho ottenuto dalle due società coinvolte i documenti e le informazioni ritenuti utili. In particolare, sono stati acquisiti ed analizzati i seguenti documenti:

- gli statuti vigenti delle due società;
- il Progetto, redatto ai sensi degli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile, di scissione parziale proporzionale con beneficiaria società preesistente, che propone un aumento del capitale sociale della società beneficiaria a servizio dell'Operazione per Euro 444.700,00 (con l'emissione di n. 8.894 azioni, con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00 azioni, esclusivamente a favore dei Comuni soci della Scindenda) oltre ad un congruaggio di in denaro pari a complessivi Euro 233,48;
- la relazione illustrativa degli organi amministrativi al Progetto di scissione parziale proporzionale di cui agli articoli art. 2501 quinquies e 2506 ter del Codice Civile;
- i bilanci delle due società per l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020, assunti quali situazioni patrimoniali ai sensi degli articoli 2501 quater e 2506 ter del Codice Civile;
- estratti dei verbali, se del caso, degli organi amministrativi che hanno approvato il progetto di scissione, la relazione sul progetto di scissione;
- visure camerali di evasione del deposito al Registro Imprese di Vicenza del progetto di scissione per le due società;
- i bilanci di esercizio delle società al 31 dicembre 2018 e 2019, corredati dalle relazioni dell'organo di controllo ove nominato;
- visure camerali aggiornate relative alle due società;
- convenzione dell'A.T.O. Bacchiglione con il gestore Viacqua;
- determinazioni dell'A.T.O. Bacchiglione relative all'algoritmo tariffario del gestore Viacqua;



- piano economico finanziario 2020 – 2036 di Viacqua;
- elaborazioni svolte dagli Advisor in collaborazione con gli organi delle società coinvolte nella scissione in relazione alle differenze dei flussi finanziari in capo alla società beneficiaria ante e post scissione;
- altre informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute utili ai fini della presente relazione.

Ho inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza degli organi amministrativi delle società, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle mie analisi.

6 – LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

6.1 Premessa

Gli organi amministrativi hanno ritenuto appropriato individuare metodi di valutazione che, oltre ad avere consolidate basi dottrinali ed applicative, consentano di valutare in modo omogeneo le società interessate dall'Operazione. Secondo la normale prassi, i presupposti fondamentali per l'ottenimento di valori significativi e comparabili nell'ambito di operazioni di scissione parziale con beneficiaria società preesistente sono, infatti, l'omogeneità e la confrontabilità dei metodi applicati, compatibilmente con le peculiari caratteristiche delle società oggetto di valutazione. Pertanto, le valutazioni sono state effettuate dagli organi amministrativi, avuto riguardo anche alle indicazioni degli Advisor, con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle società coinvolte e dando preminenza, nelle rispettive valutazioni, all'omogeneità e alla comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione del



valore assoluto della società e del ramo scindendo. Come indicato dagli organi amministrativi, tali valutazioni sono quindi unicamente intese in termini relativi e con esclusivo riferimento all'Operazione. In particolare, i metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi ed i valori conseguenti all'applicazione degli stessi sono stati individuati al solo scopo di indicare un intervallo per il rapporto di cambio ritenuto congruo ai fini dell'attribuzione del ramo scindendo alla Beneficiaria. In nessun caso le valutazioni espresse dagli organi amministrativi sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore attuale o prospettico in un contesto diverso da quello riferito all'Operazione.

6.2 Scelta dei metodi e criteri di valutazione

Nella scissione parziale con beneficiaria società preesistente, l'obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali economici e del conseguente rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni/quote della società scindenda ed il numero delle azioni/quote che la Beneficiaria assegnerà ai soci della Scindenda. Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate da operazioni di scissione parziale con beneficiaria società preesistente, quindi, più che la stima dei valori assoluti del capitale economico, è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi raffrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Le società oggetto dell'operazione devono pertanto essere valutate con criteri omogenei, in modo che i risultati delle analisi valutative siano pienamente confrontabili.

6.3 Descrizione delle metodologie utilizzate dagli organi amministrativi

Ai fini della determinazione del valore corrente della società beneficiaria e del ramo scindendo, e del conseguente rapporto di cambio, gli organi



amministrativi hanno optato per l'applicazione di un metodo di profilo finanziario, basato sulla comparazione degli attuali flussi tariffari in capo alla società beneficiaria con quelli realizzabili post operazione di scissione.

Tale metodo, seppur atipico, risulta finalizzato a considerare tutte le peculiarità dell'operazione di scissione e delle società coinvolte e consta nella definizione dell'apporto finanziario del ramo scindendo nel complessivo contesto dei flussi di cassa attesi dalla società beneficiaria.

Infatti, come già sopra descritto, il ramo scindendo di Impianti Agno comprende reti idriche, mentre la società beneficiaria opera come gestore in house del Servizio Idrico Integrato.

Le società, pur presentando caratteristiche comuni, si differenziano in maniera sostanziale sotto un profilo patrimoniale, economico e finanziario. Tali difformità hanno determinato concrete conseguenze nella scelta della metodologia da utilizzare, nelle risultanze della stima dei valori correnti della società beneficiaria o del ramo aziendale scindendo e, conseguentemente, nella determinazione del rapporto di cambio. Tale rapporto è stato, quindi, determinato comparando gli attuali flussi tariffari in capo alla società beneficiaria con quelli realizzabili post operazione di scissione. I flussi finanziari così calcolati hanno richiesto una specifica attualizzazione al fine di rendere la valutazione omogenea anche sotto un profilo temporale. Conseguentemente, è stato determinato l'orizzonte temporale di riferimento ed il tasso di attualizzazione da adottare.

Per quanto concerne il primo aspetto, gli organi amministrativi delle società hanno ritenuto opportuno considerare l'intero periodo di affidamento diretto in capo alla società beneficiaria, e quindi fino all'anno 2036.

Il tasso di attualizzazione è stato determinato tenendo conto (i) della remunerazione prodotta da forme di investimento alternative prive di



rischio, (ii) del saggio di inflazione atteso nonché (iii) dell'incertezza legata al sistema normativo in tema di servizi pubblici locali, che mai ha brillato per stabilità e coerenza.

Di seguito, sono analizzate le singole componenti utilizzate nella determinazione del rapporto di cambio.

Algoritmo tariffario

Stabilito il criterio da applicare, gli organi amministrativi delle società coinvolte nell'Operazione hanno ritenuto che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare – fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. In particolare, è stata utilizzata la sola "componente" dell'algoritmo tariffario complessivo che viene modificata a seguito del trasferimento delle reti idriche di proprietà della scindenda. Pertanto, definito l'algoritmo tariffario, ante scissione, a beneficio di Viacqua, il medesimo è stato aggiornato contemplando lo sviluppo delle nuove articolazioni tariffarie, ovvero:

- Opex (operating expenditure): componente tariffaria a copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
- Capex (capital expenditure): componente tariffaria dedicata alla remunerazione degli investimenti realizzati (capitale immobilizzato);
- FoNI (fondo nuovi investimenti): componente tariffaria destinata a finanziare gli investimenti futuri del soggetto gestore;
- Valore Residuo Regolatorio: ristoro che, allo scadere dell'affidamento in essere (2036), l'eventuale gestore subentrante dovrà riconoscere alla società Viacqua avendo a riferimento i beni strumentali destinati al servizio non ancora interamente ammortizzati.

Al fine di rendere omogenea la valutazione anche sotto un profilo temporale, tali componenti sono state coerentemente attualizzate, così



da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2036, delle infrastrutture idriche della scindenda a beneficio di Viacqua riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore residuo regolatorio. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il valore del concambio adottato.

Tasso di attualizzazione

Con lo scopo di identificare il reale contributo finanziario, fino all'anno 2036, delle infrastrutture idriche della Scindenda a beneficio della Beneficiaria, contributo riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio, sia all'ipotetico valore residuo regolatorio, si è resa necessaria una specifica attualizzazione dei flussi finanziari come sopra definiti. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente al tasso d'inflazione registrato nel periodo di formazione del Progetto di scissione da parte delle autorità pubbliche competenti.

Gli organi amministrativi hanno al contempo ipotizzato possibili variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2036, sulla base della pianificazione socio - economica programmata per il nostro Paese. Infatti, risulta indubbio che, per le società in oggetto, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione per adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso. Risulterebbe però irragionevole non considerare che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e



diverse future regolamentazioni – anche normative – che potrebbero potenzialmente modificare la definizione del rapporto di concambio individuato. In aggiunta, gli organi amministrativi hanno palesato la medesima perplessità anche con riferimento al valore residuo regolatorio, in quanto il sistema normativo sui servizi pubblici locali si è contraddistinto per una precarietà legata, purtroppo, anche all'instabilità governativa che caratterizza il sistema Italia.

Alla luce di quanto sopra, le società hanno ritenuto di dover considerare il rischio di potenziale variabilità della normativa di settore, che deve essere contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta scissione e, nello specifico, nel tasso di attualizzazione.

L'ipotesi razionale definita dagli organi amministrativi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 5%.

Le società sono giunte alla medesima conclusione anche applicando un calcolo indiretto/controprova, ovvero sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario, sia il valore residuo regolatorio di subentro.

Esaminate le risultanze del processo valutativo assunto dagli organi amministrativi, si è quindi stabilito che (i) ai soci della società beneficiaria fosse assegnata una percentuale del capitale sociale pari al **96,30%**, (ii) ai soci della società scindenda una quota pari al **3,70%**.



7 - LE DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli organi amministrativi, nella relazione ex articoli 2501 quinquies e 2506 del Codice Civile, hanno evidenziato talune difficoltà nell'individuazione e nell'applicazione dei metodi valutativi "comuni", che non avrebbero offerto una rappresentazione reale ed economicamente apprezzabile dei valori attribuibili alla Beneficiaria e al ramo scindendo.

In particolare:

- il metodo patrimoniale si basa sulla valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale valutati a valori correnti; alla luce della segregazione/destinazione e della obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del Servizio Idrico Integrato nel proprio ambito di competenza, gli organi amministrativi hanno ritenuto che detta metodologia non presentasse alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario in esame, ciò in quanto le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali necessari all'erogazione del servizio idrico – servizio pubblico essenziale – fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al "servizio medesimo";
- il metodo reddituale contempla la comparazione dei dati reddituali generati dalle società, presupponendo che il valore attribuibibile ad un'azienda sia rappresentato dal valore attuale dei redditi prospettici; ad avviso degli organi amministrativi, anche tale metodologia appare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli assets della società scindenda; inoltre, l'eventuale comparazione con la redditività della Beneficiaria la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrate, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società scindenda per il ramo da



scindere, un'attività d'impresa, sarebbe poco coerente in punto di omogeneità valutativa;

- Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale in senso stretto, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al relativo paragrafo.

Alla luce di ciò e come già sopra esplicitato, gli organi amministrativi hanno inteso adottare un metodo finanziario "adattato" al fine di renderlo coerente con le peculiarità del contesto di cui qui trattasi che riguarda due società a partecipazione interamente pubblica delle quali la beneficiaria, qualificabile come società *in house providing*, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato nel proprio territorio di riferimento.

8 – I RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Sulla base della metodologia scelta, il valore corrente assegnato alle società è stato così determinato:

- Viacqua: stante la peculiarità della società beneficiaria rispetto alla scindenda, il valore economico della società è stato ritenuto essere pari al patrimonio netto contabile (quale somma algebrica dell'attivo e del passivo sociali) aggiornato alla data del 31 dicembre 2020, così come risultante dal bilancio per l'esercizio chiuso;

- ramo d'azienda scindendo da Impianti Agno: il valore del ramo è stato individuato quale la variazione conseguente all'algoritmo tariffario, già descritto nei precedenti paragrafi, per Viacqua ante e post attribuzione del ramo scindendo.



Alla luce di ciò, è stato determinato il peso ponderale di spettanza di ciascuna società, e così è stata attribuita ai soci della società beneficiaria una percentuale del capitale sociale pari al 96,30%, (ii) ai soci della società scindenda una quota pari al 3,70%.

Coerentemente con i risultati ottenuti, è stato calcolato il numero delle azioni che la società beneficiaria dovrà emettere in funzione della operazione prospettata, pari a n. 8.894. Sono stati determinati altresì minimi conguagli di denaro.

Pertanto, il rapporto di concambio, ovvero il fattore che determina la quota di capitale della società beneficiaria che sarà assegnata a ciascun socio delle società scindenda in relazione alla quota detenuta da ciascuno di essi nelle medesima, è determinato pari a 0,00249.

Il capitale sociale di Viacqua post scissione risulterà composto di n. 240.465 azioni del valore unitario pari ad Euro 50,00. Il capitale sociale totale risulterà quindi pari ad Euro 12.023.250,00 e sarà così ripartito:

Dott. Maurizio Campana



VIACQUA SPA - COMPAGINE FINALE						
		PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE	VALORE UNITARIO	N. AZIONI	CONGUAGLIO
1	Vicenza	3.401.100,00	28,29%	50,00	68.022	
2	Schio	844.600,00	7,02%	50,00	16.892	
3	Valdagno	739.100,00	6,15%	50,00	14.782	9,78
4	Thiene	468.650,00	3,90%	50,00	9.373	
5	Cornedo Vicentino	310.250,00	2,58%	50,00	6.205	29,89
6	Malo	290.400,00	2,42%	50,00	5.808	44,48
7	Dueville	276.000,00	2,30%	50,00	5.520	
8	Trissino	245.350,00	2,04%	50,00	4.907	29,89
9	Recoaro Terme	231.800,00	1,93%	50,00	4.636	29,89
10	Altavilla Vicentina	213.050,00	1,77%	50,00	4.261	
11	Marano Vicentino	202.250,00	1,68%	50,00	4.045	
12	Isola Vicentina	187.050,00	1,56%	50,00	3.741	46,03
13	Breganze	178.550,00	1,49%	50,00	3.571	
14	Castelgomberto	175.850,00	1,46%	50,00	3.517	22,42
15	Piovene Rocchette	175.450,00	1,46%	50,00	3.509	
16	Caldogno	174.050,00	1,45%	50,00	3.481	
17	Camisano Vicentino	173.900,00	1,45%	50,00	3.478	
18	Torri di Quartesolo	167.150,00	1,39%	50,00	3.343	
19	Creazzo	165.900,00	1,38%	50,00	3.318	
20	Sandrigo	163.350,00	1,36%	50,00	3.267	
21	Arcugnano	152.350,00	1,27%	50,00	3.047	
22	Noventa Vicentina	143.450,00	1,19%	50,00	2.869	
23	Zugliano	139.200,00	1,16%	50,00	2.784	
24	Zanè	138.050,00	1,15%	50,00	2.761	
25	Torrebelvicino	125.150,00	1,04%	50,00	2.503	
26	Costabissara	123.900,00	1,03%	50,00	2.478	
27	Villaverla	123.000,00	1,02%	50,00	2.460	
28	Santorso	120.350,00	1,00%	50,00	2.407	
29	Sarcedo	115.250,00	0,96%	50,00	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400,00	0,88%	50,00	2.108	
31	Brogliano	101.350,00	0,84%	50,00	2.027	14,94
32	Sovizzo	98.650,00	0,82%	50,00	1.973	
33	Grumolo delle Abbadesse	98.000,00	0,82%	50,00	1.960	
34	Longare	94.700,00	0,79%	50,00	1.894	
35	Montecchio Precalcino	91.150,00	0,76%	50,00	1.823	
36	Fara Vicentino	86.650,00	0,72%	50,00	1.733	
37	Lugo di Vicenza	82.450,00	0,69%	50,00	1.649	
38	San Vito di Leguzzano	80.850,00	0,67%	50,00	1.617	3,08
39	Valli del Pasubio	80.100,00	0,67%	50,00	1.602	
40	Cogollo del Cengio	76.050,00	0,63%	50,00	1.521	
41	Arsiero	75.700,00	0,63%	50,00	1.514	
42	Carrè	74.850,00	0,62%	50,00	1.497	
43	Monticello Conte Otto	70.950,00	0,59%	50,00	1.419	
44	Monte di Malo	65.300,00	0,54%	50,00	1.306	3,08
45	Caltrano	58.100,00	0,48%	50,00	1.162	
46	Chiuppano	57.900,00	0,48%	50,00	1.158	
47	Nanto	53.750,00	0,45%	50,00	1.075	
48	Velo d'Astico	52.400,00	0,44%	50,00	1.048	
49	Sossano	51.150,00	0,43%	50,00	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350,00	0,40%	50,00	967	
51	Bressanvido	47.950,00	0,40%	50,00	959	
52	Montegalda	46.000,00	0,38%	50,00	920	
53	Castegnero	42.350,00	0,35%	50,00	847	
54	Monteviale	34.500,00	0,29%	50,00	690	
55	Villaga	34.200,00	0,28%	50,00	684	
56	Valdastico	33.150,00	0,28%	50,00	663	
57	Albettone	29.450,00	0,24%	50,00	589	
58	Calvene	28.850,00	0,24%	50,00	577	
59	Montegal della	24.400,00	0,20%	50,00	488	
60	Quinto Vicentino	23.850,00	0,20%	50,00	477	
61	Salcedo	22.950,00	0,19%	50,00	459	
62	Pedemonte	18.150,00	0,15%	50,00	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200,00	0,14%	50,00	344	
64	Posina	16.100,00	0,13%	50,00	322	
65	Gambugliano	15.950,00	0,13%	50,00	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850,00	0,12%	50,00	277	
67	Lastebasse	5.350,00	0,04%	50,00	107	
68	Laghi	700,00	0,01%	50,00	14	
	CAPITALE SOCIALE	12.023.250	100%	50,00	240.465	233,48



9 – IL LAVORO SVOLTO

Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, do atto di aver analizzato:

- il Progetto di scissione e la relazione degli amministratori, al fine di verificare la completezza e l'uniformità dei procedimenti seguiti dagli organi amministrativi nella determinazione del rapporto di cambio, nonché l'omogeneità dei metodi di valutazione adottati;
- i bilanci al 31 dicembre 2020 delle società partecipanti all'Operazione, assunti quali situazioni patrimoniali ex articoli 2501 quater e 2506 ter del Codice Civile;
- i bilanci di esercizio delle società al 31 dicembre 2018 e 2019, corredati dalle relazioni dell'organo di controllo ove nominato;
- gli statuti delle società, nonché il testo dello statuto previsto dopo l'Operazione;
- la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento ed alla documentazione utilizzata già descritta nei precedenti paragrafi;
- la correttezza matematica del calcolo del rapporto di cambio effettuato mediante applicazione dei metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi anche sulla base delle indicazioni degli Advisor.

Ho, inoltre effettuato più incontri con gli Advisor per discutere in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate ed alle soluzioni adottate.

Ho accolto ed ottenuto l'attestazione che, per quanto a conoscenza degli organi amministrativi delle società coinvolte, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle mie analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli organi amministrativi per la determinazione del rapporto di cambio.



Le sopracitate attività sono state svolte nella misura che ho ritenuto necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico, indicate nei paragrafi iniziali.

Con riferimento all'incarico, ribadisco che la finalità principale del procedimento decisionale degli organi amministrativi consiste in una stima dei valori relativi alla società oggetto di scissione parziale con beneficiaria società preesistente e alla società beneficiaria, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei, ai fini dell'ottenimento di valori fra loro comparabili. Nelle valutazioni per operazioni di scissione parziale con beneficiaria società preesistente, infatti, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio. Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di scissione parziale con beneficiaria società preesistente hanno significato unicamente nel loro profilo relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle società interessate per operazioni diverse da quella per la quale sono state eseguite.

Ho, quindi, svolto un esame critico delle metodologie e delle assunzioni seguite dagli organi amministrativi per la determinazione dei parametri sui quali basare il rapporto di cambio, verificandone l'idoneità tecnica nelle specifiche circostanze.

10 – L'ADEGUATEZZA DEL METODO DI VALUTAZIONE UTILIZZATO E LA VALIDITÀ DELLE STIME OTTENUTE

Con riferimento al metodo di valutazione adottato, osservo che:



- ho verificato la completezza, l'omogeneità e la non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli organi amministrativi in ordine ai criteri valutativi adottabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio nelle circostanze specifiche;
- ho verificata l'uniformità di applicazione dei criteri di valutazione utilizzabili, nonché la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento;
- l'adozione del metodo patrimoniale avrebbe comportato per gli organi amministrativi una valutazione corrente di tutti gli assets patrimoniali delle società; tale metodologia non sarebbe risultata adeguata nel contesto di cui trattasi in quanto, come scritto, le infrastrutture idriche (i) non "appartengono" ai gestori del servizio idrico, quanto al "servizio" medesimo e (ii) non avrebbero assunto coerenti valori correnti *stand alone*, pur essendo assolutamente essenziali nel contesto dell'erogazione del Sistema Idrico Integrato; per tali motivi l'adozione di detto metodo avrebbe comportato una forte criticità soprattutto con riferimento alla evidente non omogeneità dei metodi valutativi da applicare ai soggetti giuridici coinvolti;
- i criteri di valutazione reddituale o finanziario in senso stretto riferiti ai flussi derivanti dall'attività economica mal si sarebbero prestati quali metodi adottabili, infatti le società "patrimoniali" rimangono custodi dei beni in proprietà, ma non devono far fronte alla riqualificazione del patrimonio idrico obsoleto (in quanto a carico del gestore unico del Servizio Idrico Integrato e remunerato dalla politica tariffaria d'ambito); l'eventuale comparazione della redditività della Scindenda con quella della Beneficiaria sarebbe stata poco coerente sotto il profilo dell'omogeneità valutativa in quanto Viacqua, seppur nel contesto di



tariffe amministrate, realizza, a tutti gli effetti e a differenza del ramo scindendo della Scindenda, un'attività d'impresa;

- le analisi congiunte degli organi amministrativi hanno, quindi, determinato un punto di convergenza proprio nell'analisi dei flussi finanziari attesi – legati al contesto tariffario in cui le società operano – contestualizzati nella società beneficiaria post scissione: gli organi amministrativi hanno ritenuto maggiormente coerente porre a base della determinazione del rapporto di cambio l'apporto finanziario del ramo scindendo nella società beneficiaria post scissione; l'approccio descritto ha consentito di determinare i pesi ponderali da assumere ai fini della determinazione del rapporto di cambio comparando gli attuali flussi tariffari in capo alla Beneficiaria con quelli realizzabili dalla stessa post operazione di scissione; detti flussi sono stati naturalmente attualizzati al tasso di interesse individuato e condiviso;
- il criterio adottato e sopra descritto appare adeguato nella fattispecie in considerazione delle caratteristiche del ramo scindendo e della società interessata all'operazione di scissione;
- l'approccio metodologico adottato dagli organi amministrativi ha consentito di rispettare il criterio dell'omogeneità dei metodi di valutazione e, quindi, della confrontabilità dei valori.

Con riferimento allo sviluppo della metodologia di valutazione effettuato dagli organi amministrativi, si evidenzia che il metodo utilizzato risulta giustificato dalle considerazioni sopra espresse. La sua articolazione nel periodo di affidamento diretto alla Beneficiaria – fino al 2036 – risulta condivisibile e ragionevole.



11 – CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata, delle procedure sopra indicate e tenuto conto della natura e della portata dell'incarico, come illustrati nella presente relazione, ritengo che i metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi di Impianti Agno S.r.l. e Viacqua S.p.A., anche sulla base delle indicazioni degli Advisor, siano adeguati e siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di cambio contenuto nel Progetto di scissione parziale proporzionale di Impianti Agno S.r.l. a favore della società Viacqua S.p.A..

Ne consegue che ritengo, nella fattispecie, congrua, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501 sexies e 2506 ter del Codice Civile, l'attribuzione di una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% ai soci della società beneficiaria, al 3,70% ai soci della società scindenda, con la conseguente emissione da parte della società beneficiaria di n. 8.894 azioni, del valore unitario di Euro 50,00, da assegnare ai soci della società scindenda, per cui è previsto un conguaglio in denaro complessivamente pari a Euro 233,48.

Vicenza, 2 settembre 2021

Maurizio Campana

Parere professionale sul valore economico attribuibile al ramo idroelettrico della società “Impianti Agno S.r.l.”



Dott. Prof. Paolo Farinon

Vicenza, maggio 2021



Indice sommario

Premessa	3
Commento alle voci dell'attivo e passivo patrimoniale	3
Dotazione patrimoniale ed investimenti	4
La scelta del metodo di valutazione	6
Il metodo di valutazione adottato	6
Determinazione del WACC	7
Le ipotesi sottostanti il conto economico prospettico del ramo idroelettrico	9
Il valore economico del ramo d'azienda idroelettrico	9
Il valore economico dell'area ex fungaia presso la centrale Marchesini	12
Documentazione esaminata	12
Limitazioni	12
Allegato	12

Premessa

Il sottoscritto Dott. Prof. Paolo Farinon, Dottore di Ricerca e Professore Aggregato di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona, titolare dell'insegnamento di "Tecnica e Prassi Professionale" nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in "Economia e Legislazione d'Impresa" tenuto presso la medesima università, dottore commercialista in Vicenza con studio alla Via Cengio n. 32, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 1207/A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 22.652, è stato incaricato dalla società "Impianti Agno S.r.l." (di seguito anche la "Società"), di aggiornare, alla data del 31 dicembre 2020, il parere professionale espresso nel marzo 2020 ("Parere Originario") sul valore economico attribuibile alla Società, limitatamente, tuttavia, al ramo d'azienda idroelettrico ed all'area ex fungaia presso la centrale Marchesini.

Si rinvia al Parere Originario per quanto descritto relativamente al profilo della Società ed alla compagine societaria.

Commento alle voci dell'attivo e passivo patrimoniale

Sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2020, la situazione patrimoniale della Società può essere così sinteticamente rappresentata:

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020	
<i>Valori in €</i>	
Immobilizzazioni immateriali	7.079
Immobilizzazioni materiali	17.607.568
Crediti commerciali, tributari e diversi	485.639
Disponibilità liquide	6.229.435
Totale attività	24.329.721
Trattamento di fine rapporto	1.885
Debiti verso banche	142.674
Debiti commerciali	79.280
Altri debiti	21.401
Totale passività	245.240
Patrimonio netto	24.084.481

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da miglorie su beni di terzi.

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate, principalmente, dagli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione (€ 13.383.749), dalle centrali idroelettriche (€ 3.508.325) e da immobili (€ 705.310), oggetto di descrizione nel successivo paragrafo.

Al 31 dicembre 2020 i crediti verso clienti sono pari ad € 391.194, mentre i crediti tributari ammontano ad € 64.694, di cui € 36.043 per IVA; si precisa, inoltre, che la situazione patrimoniale non include il calcolo delle imposte correnti e differite per il periodo d'imposta 2020.

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle somme in deposito presso i conti correnti accesi con Banca Alto Vicentino e Banca Intesa San Paolo.

I debiti verso banche, pari ad € 142.674, sono rappresentati dal debito residuo di due mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti. Le altre passività sono rappresentate prevalentemente da debiti commerciali e diversi per complessivi € 100.681.

Il patrimonio netto, pari ad € 24.084.481, è diminuito di € 90.555 per la perdita dell'esercizio 2020, causata principalmente da minor ricavi per la vendita di energia elettrica e incentivi GRIN (-€ 201.398 rispetto al 2019) e da alcuni costi non ricorrenti per consulenze e manutenzioni.

Dotazione patrimoniale ed investimenti

Come in precedenza accennato, il capitale tangibile fisso aziendale ammonta al 31 dicembre 2020 ad € 17.607.569, come dettagliato nella seguente tabella:

Tipologia	Importo
Acquedotti e rete fognaria	13.383.749
Centrali idroelettriche	3.508.325
Immobili	705.310
Altri beni	10.184
Capitale fisso tangibile	17.607.569

Acquedotti e rete fognaria

Impianti Agno S.r.l. è proprietaria degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dell'ex Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno e, a seguito della fusione per incorporazione di Impianti Leogra S.r.l., degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione da questa detenuti, nonché da reti ed impianti realizzati o in corso di realizzazione su beni dei Comuni Soci.

I suddetti impianti sono concessi in locazione alla "Viacqua S.p.A.", in forza di un contratto sottoscritto in data 22 ottobre 2018 e con scadenza, senza necessità di preventiva disdetta, 31 dicembre 2026. Il canone annuo di locazione è pari agli ammortamenti sui beni oggetto di locazione riconosciuti quali componenti tariffarie dal competente ente d'Ambito e soggetti a variazione in seguito a decisione dell'Ente d'Ambito e/o dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

A fronte di un valore netto contabile degli impianti di € 13.383.749 il ricavo per canone di locazione è stato, relativamente al 2020, di € 259.167 (1,94%).

Va precisato che i beni produttivi concessi in locazione a Viacqua S.p.A. non sono alienabili da parte della Società; tra essi rientra anche l'immobile sito a Isola Vicentina, acquisito in seguito all'incorporazione di Impianti Leogra S.r.l..

Centrali idroelettriche

Gli investimenti intrapresi dalla Società, oltre ai lavori di completamento dell'acquedotto consortile della valle dell'Agno, si sono indirizzati verso iniziative di recupero di fonti di energie rinnovabili nella Vallata dell'Agno, acquisendo nel 2004 la centrale idroelettrica "Montagna Spaccata", nel 2005 la Centrale idroelettrica "Marchesini" nonché realizzando, negli anni successivi, nuove centrali installate su condotte acquedottistiche che alimentano le reti consortili e comunali della Vallata dell'Agno.

A fronte di un valore netto contabile delle centrali idroelettriche di € 3.508.325, i ricavi per la vendita di energia elettrica e GRIN (ex certificati verdi) sono stati, nel 2020, di € 516.299 (19,47%).

Si rinvia al Parere Originario per la descrizione degli impianti idroelettrici di proprietà della Società.

Nel seguente prospetto si riassumono, per ogni centrale, le date di scadenza delle concessioni di derivazione e della tariffa incentivante:

Centrale	Data scadenza concessione	Data scadenza tariffa incentivante
Marchesini - Valdagno	dicembre 2042	aprile 2028
Agno - Valdagno	marzo 2018	luglio 2026
Parlati - Recoaro Terme	marzo 2018	agosto 2026
Montagna Spaccata - Recoaro Terme	settembre 2017	luglio 2036
Torrazzo - Recoaro Terme	marzo 2018	marzo 2019
Sigolara - Recoaro Terme	marzo 2018	novembre 2028



Ad eccezione della convenzione di derivazione acque della Centrale Marchesini di Valdagno, tutte le altre convenzioni sono scadute. La Società ha presentato domanda di rinnovo al Genio Civile di Vicenza nei tempi stabiliti.

Immobili

Gli immobili di proprietà della Società sono costituiti da:

- il fabbricato industriale ex Leogra, iscritto ad un valore netto contabile di € 554.915 al 31 dicembre 2020; tale immobile non è alienabile, allo stesso modo degli impianti di acquedotto e fognatura;
- la sala conferenze presso la centrale Marchesini, utilizzata, principalmente, per convegni con le scuole (valore netto al 31 dicembre 2020 di € 49.459);
- l'area ex fungaia presso la centrale Marchesini, iscritta ad un valore netto contabile di € 100.936.

Per quanto concerne, in particolare, l'area di cui al punto c), la stessa, secondo quanto riferitoci dalla Società, non ha un valore di mercato, anche in considerazione dei lavori di bonifica che dovrebbero essere effettuati. A tale proposito, si precisa che non sono previste, comunque, uscite monetarie in capo alla Impianti Agno S.r.l. per lavori di bonifica che dovessero essere effettuati: ciò in quanto non vi è un obbligo giuridico a sostenere i costi della bonifica da parte del soggetto che non ha causato l'inquinamento, dovendo lo stesso concorrere al costo al limite entro il valore del bene. In effetti, il Consiglio di Stato sez. VI, nella pronuncia del 25/01/2018, n. 502, precisa che «... il soggetto proprietario che non ha prodotto né autonomamente né in concorso l'inquinamento del sito non risponde degli oneri di bonifica per il solo fatto d'essere proprietario ma sussiste in capo allo stesso una responsabilità di natura patrimoniale limitatamente al valore del sito a seguito degli interventi di ripristino posti in essere dall'Autorità competente».

Sulla base di quanto sopra e della circostanza che la valutazione della società si basa su una metodologia "finanziaria", i lavori di bonifica che dovessero essere effettuati per effetto delle decisioni delle Autorità competenti non inciderebbero, comunque, sul valore attribuito alla Società. Si precisa, per altro, ad ogni buon conto, che la Impianti Agno S.r.l. ha proceduto a proporre contenzioso richiedendo la risoluzione del decreto di trasferimento del bene al fine di "restituire" il bene alla procedura esecutiva; come riferito dai legali della società, interpellati al riguardo, si tratta, tuttavia, di azione particolarmente complessa e la cui proponibilità andrà anche valutata alla luce della perizia definitiva del geologo, nella quale saranno indicati i costi complessivi presunti per le opere di bonifica. Si precisa che nel contenzioso è stata anche richiesta la diminuzione del valore di compravendita del terreno, stante il "vizio" dovuto all'inquinamento (cd. azione "quantum minoris"). Quindi, l'esito del contenzioso potrebbe comportare che la proprietà del bene rimarrà alla Impianti Agno S.r.l. che potrebbe vedersi restituita una parte del prezzo nella misura di quanto risulta oggi ancora "nell'attivo" e cioè nella misura di quanto non ancora distribuito agli altri creditori (la somma rimasta è indicativamente di € 70.000).

Paolo Farinon

La scelta del metodo di valutazione

Benché la dottrina abbia sviluppato nel tempo varie metodologie di valutazione, i metodi più applicati e noti sono, a tutt'oggi, quelli riconducibili alle valutazioni dei flussi reddituali e finanziari.

In entrambi i casi, l'approccio estimativo può essere di tipo *equity side*, qualora l'intenzione sia calcolare il valore netto di un investimento, dopo aver remunerato anche l'eventuale capitale preso a prestito da terzi, o di tipo *asset side*, quando il principale obiettivo è la stima del valore prodotto dal rendimento dell'investimento, al lordo della remunerazione richiesta dai vari finanziatori.

Le valutazioni reddituali

Le valutazioni reddituali si basano sull'attualizzazione di flussi economici. L'approccio estimativo, come segnalato, può essere di tipo *asset side* o *equity side*; il valutatore si troverà così ad utilizzare, rispettivamente, flussi prospettici di reddito operativo netto piuttosto che flussi di reddito netto. Generalmente, seguendo anche le indicazioni contenute nei Principi Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV), le valutazioni reddituali seguono un approccio *equity side*, con ciò non escludendo la possibilità e la correttezza dell'approccio alternativo.

Gli standard di valutazione delineano il contesto preferibile di applicazione del metodo reddituale alle situazioni aziendali stabilizzate. I flussi reddituali, costruiti in ottemperanza al principio di competenza economica, sono ritenuti più idonei ad esprimere un risultato di performance aziendale (distribuendo per esempio negli anni, in base alla loro vita utile, l'impatto degli investimenti aziendali). I PIV affermano, inoltre, che, in condizioni di stabilità gestionale – caratterizzate da fisiologiche, e/o cicliche, fasi di investimento e da risultati sostanzialmente stabili – le valutazioni reddituali sono senz'altro applicabili “senza alcun limite”.

Viceversa, in situazioni aziendali mutevoli, con flussi maggiormente variabili e condizionati da consistenti variazioni delle voci patrimoniali, i PIV esprimono preferenza per altre metodologie, tra cui, in particolare, il *Discounted Cash Flow (DCF)*.

Le valutazioni finanziarie

Quando l'oggetto di valutazione non presenta quelle caratteristiche di stabilità organizzativa ed economica descritte in precedenza, i PIV propendono per l'applicazione di metodi finanziari. In tali circostanze, l'orizzonte temporale di valutazione è generalmente suddiviso in almeno due periodi per i quali si procede con stime autonome:

- 1) il primo, più prossimo alla data di stima, è caratterizzato da una possibile e accentuata variabilità dei flussi periodali. Il periodo, spesso corrispondente temporalmente al piano industriale aziendale, risente dell'implementazione di interventi volti a migliorare le condizioni di impresa.
- 2) il secondo, più lontano rispetto alla data di valutazione, inizia quando l'azienda ha raggiunto una certa continuità e ripetibilità dei flussi finanziari, ossia quando è stato raggiunto uno stabile equilibrio anche in termini di risultati. L'obiettivo del valutatore diventa stimare un flusso finanziario a regime, da cui far derivare il valore terminale dell'azienda (o del ramo considerato).

Il metodo di valutazione adottato

Come evidenziato anche nel Parere Originario, l'attività della Società genera flussi finanziari stabili, sostanzialmente pari al flusso reddituale di EBITDA (inteso come differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione ad esclusione della voce B.9 Ammortamenti e svalutazioni), rettificato marginalmente dai flussi derivanti dalla gestione del capitale circolante netto, dall'attività di investimento e dalla gestione finanziaria, in quanto:

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie sui beni afferenti il S.I.I. sono interamente a carico del gestore (Viacqua S.p.A.), che programma gli investimenti secondo il piano d'ambito approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, mentre le attività di manutenzione ordinaria delle centrali idroelettriche

- permettono di mantenerle in efficienza produttiva senza la necessità di interventi straordinari, come evidenziato anche dagli investimenti effettuati nei recenti esercizi;
- sussiste una limitata variabilità del capitale circolante netto, dovuta alla presenza di un numero ristretto di clienti con saldi sostanzialmente stabili (GSE S.p.A. destinatario della cessione dell'energia elettrica prodotta dalle sei centrali idroelettriche e Viacqua S.p.A. che corrisponde il canone di utilizzo degli impianti afferenti il S.I.I.), non sono presenti giacenze di magazzino ed il valore delle altre voci di credito e debito operativi è trascurabile;
- la posizione finanziaria netta è ampiamente positiva e flussi in uscita per il rimborso dei residui finanziamenti si esauriscono nel 2022.

D'altro lato, si osserva come il risultato economico d'esercizio sia impattato in misura rilevante dagli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali con un conseguente significativo *gap* tra il risultato economico rappresentativo dei flussi di cassa (EBITDA) e il risultato economico netto. Ne deriva che, rispetto allo scenario ordinario in cui ammortamenti ed investimenti tendono ad equivalersi nel medio/lungo periodo, nel caso specifico di Impianti Agno S.r.l. questo non accade. Pertanto, pur in presenza di una situazione aziendale stabilizzata, ed in continuità con il Parere Originario, il metodo di valutazione che si ritiene più adatto ad esprimere il valore economico della Società è quello di matrice "finanziaria".

I flussi di cassa generati e assorbiti dalla Società sono riferibili a due distinte linee di business:

- la locazione degli impianti del S.I.I. a Viacqua S.p.A., che genera un flusso reddituale e finanziario pari al canone definito nel contratto di affitto del 22 ottobre 2018, al netto di una quota di costi fissi generali e amministrativi;
- la gestione delle centrali idroelettriche di proprietà, da cui deriva un flusso reddituale e finanziario corrispondente ai ricavi della vendita dell'energia elettrica a GSE S.p.A., al netto dei costi diretti e di una quota parte dei costi comuni generali e amministrativi.

Come precisato in premessa, il presente parere ha ad oggetto l'aggiornamento della valutazione unicamente dell'area ex fungaia presso la centrale Marchesini e del ramo afferente alla gestione delle centrali idroelettriche, senza considerare le disponibilità liquide nette della società alla data del 31 dicembre 2020, pari ad € 6.229.435.

Ciò premesso, e avendo seguito un approccio *asset side*, il valore economico del ramo aziendale idroelettrico è pari al valore attuale dei flussi di cassa liberi generati dal ramo medesimo nell'arco temporale considerato.

La formula che esprime il valore economico del ramo d'azienda idroelettrico è la seguente:

$$W = \sum_{j=1}^n \frac{FCF_j^{ID}}{(1 + wacc^{ID})^j}$$

Dove:

W = valore del ramo idroelettrico

n = numero di anni di orizzonte temporale dei flussi di cassa del ramo idroelettrico

FCF_j^{ID} = flusso monetario operativo del ramo idroelettrico dell'anno j

$wacc^{ID}$ = tasso di attualizzazione del ramo idroelettrico, pari al costo medio ponderato del capitale

Determinazione del WACC

È stato effettuato un aggiornamento del calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC), applicando la medesima metodologia del Parere Originario.

Il tasso utilizzato per l'attualizzazione dei flussi finanziari è stato determinato utilizzando le seguenti assunzioni:

Paolo Farinon



Tasso privo di rischio (Risk Free Rate): è stato preso come riferimento il tasso di rendimento dei titoli di stato ventennali relativi al mercato italiano in cui la società opera, espresso da un indice sintetico che incorpora le aspettative di inflazione nell'arco temporale coerente con l'orizzonte temporale di valutazione, inclusivo del rischio paese. Il rendimento medio dei titoli ventennali è stato misurato su un periodo di 12 mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 al fine di attenuarne le oscillazioni subite per effetto sia della pandemia COVID-19 che delle misure di espansione monetaria messe in atto dalle banche centrali. La scadenza dei titoli è coerente con l'orizzonte temporale in cui si sviluppano i flussi di cassa oggetto di valutazione, come più ampiamente descritto successivamente.

Premio di mercato (Market Risk Premium): misura il rendimento addizionale richiesto dagli investitori per spostare il loro denaro da un investimento privo di rischio ad uno di media rischiosità, quale, ad esempio, un investimento azionario. Avendo già incluso il rischio paese nella determinazione del Tasso privo di rischio, il Premio di mercato è stato determinato prendendo a riferimento la media da aprile 2020 a marzo 2021 dell'"Equity Risk Premium" determinato dal Prof. Damodaran ⁽¹⁾ con riferimento ai paesi aventi come *rating* AAA.

Beta unlevered: esprime il rischio sistematico di un'attività finanziaria rispetto al portafoglio di mercato. Considerato che la Società non è quotata, è stato fatto riferimento al beta medio del settore Green & Renewable Energy per il ramo idroelettrico, utilizzando i dati pubblicati dal Prof. Damodaran nell'ultimo aggiornamento del 5 gennaio 2021. Il beta medio di settore misura sostanzialmente il livello di rischio del settore/mercato in cui opera la Società.

Struttura del debito (D/E): riflette la struttura debito/capitale della Società al 31 dicembre 2020 che, essendo caratterizzata da una posizione finanziaria netta attiva, si sostanzia nel finanziamento del capitale investito unicamente con fonti di capitale proprio.

Premio per il rischio del settore (Business risk premium): tale componente è rappresentativa del rischio insito nelle previsioni del conto economico utilizzato per la stima del flusso di cassa normalizzato. Si riferisce, in particolare, al rischio di variabilità della produzione idroelettrica dovuto a fenomeni atmosferici quali:

- variazioni della piovosità e della conseguente ricarica delle falde;
- variazioni della capacità di derivazione dell'acqua;
- potenziali fermi tecnici per problemi agli impianti.

Costo del debito: data la situazione di posizione finanziaria netta attiva, non è stato determinato e, pertanto, il WACC corrisponde al costo opportunità del capitale proprio.

Viene di seguito illustrato il calcolo del WACC a partire dalle grandezze appena descritte.

Risk free Rate	1,60%
Market Risk Premium	5,04%
Beta levered	0,89
D/E ratio	0%
Business risk premium	2,00%
Cost of equity / WACC	8,10%

⁽¹⁾ Il Prof. Aswath Damodaran insegna Finanza alla New York University ed uno dei massimi esperti mondiali nel campo della valutazione delle aziende; è autore di una banca dati che costituisce un punto di riferimento nel mondo della valutazione aziendale.



Le ipotesi sottostanti il conto economico prospettico del ramo idroelettrico

La Società ha aggiornato la previsione effettuata lo scorso anno dei ricavi generati dalla cessione di energia elettrica per gli esercizi dal 2021 al 2036. Tale previsione si basa, da un lato, sul volume di produzione pari alla media storica dell'energia prodotta da ciascuna centrale e, dall'altro, sul prezzo medio di vendita pari al prezzo incentivato, fino al termine del periodo di incentivazione di ciascun impianto e, successivamente, sul prezzo medio dell'energia nel 2020.

Sulla base dei suddetti dati lo scrivente ha elaborato i conti economici prospettici del ramo idroelettrico che sono stati condivisi ed esaminati con la direzione della Società al fine di validarne la coerenza e ragionevolezza, prima di proseguire nel processo valutativo.

Il piano economico del ramo idroelettrico è stato sviluppato fino al 2042, esercizio in cui termina la vita utile dei principali impianti di tale ramo, sulla base delle seguenti ipotesi:

- i ricavi da cessione di energia elettrica corrispondono a quelli previsti dalla Società, con la precisazione che per gli esercizi successivi al 2036 è stato previsto un flusso di ricavi costante pari a quello previsto per tale esercizio;
- i costi di funzionamento, prevalentemente di natura fissa, rappresentati dal costo di manutenzioni, utenze, costi amministrativi e generali, sono stati previsti sulla base della media dei costi sostenuti dalla Società negli esercizi dal 2015 al 2020 ed attribuiti al settore idroelettrico, se specifici, per il loro intero ammontare, ovvero, se comuni con il ramo idrico, per il 90% (percentuale che si ritiene rappresentativa del consumo, da parte del ramo idroelettrico, dei fattori produttivi comuni).
- gli ammortamenti dei cespiti appartenenti al ramo idroelettrico sono calcolati in modo analitico per ciascun esercizio di piano sulla base dei costi storici e dei fondi ammortamento risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili al 31 dicembre 2020;
- gli oneri finanziari sul finanziamento sono stati determinati sulla base dei piani di rimborso ed attribuiti interamente al settore idroelettrico;
- le imposte sono calcolate applicando le aliquote IRES (24%) e IRAP (3,9%) sul risultato ante imposte senza considerare l'iscrizione di imposte anticipate negli esercizi in cui il risultato ante imposte è negativo.

Il valore economico del ramo d'azienda idroelettrico

Sulla base dei conti economici prospettici del periodo 2021-2042 sono stati stimati i flussi di cassa rettificando i NOPAT (*Net operating profit after taxes*):

- del valore degli ammortamenti, stimati sulla base del piano di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il ramo idroelettrico,
- del flusso in uscita per investimenti (importo annuo stimato di € 20.500 per gli investimenti di mantenimento degli assets).

Gli oneri e proventi finanziari sono stati posti pari a 0, volendosi valutare il ramo idroelettrico secondo un approccio *asset side* e, quindi, a prescindere dalla struttura finanziaria. Non sono stati previsti flussi finanziari derivanti dalla gestione del capitale circolante, sulla base dell'ipotesi di invarianza del capitale circolante netto.

L'utilizzo di un orizzonte temporale finito comporta l'esclusione di investimenti di miglioramento e/o allungamento della vita utile degli impianti idroelettrici nell'orizzonte di piano. L'utilizzo di tale ipotesi presuppone, inoltre, che le concessioni di derivazione idrica vengano rinnovate e proseguano fino al 2042 alle medesime condizioni economiche.

I flussi netti sono stati attualizzati applicando il WACC specifico sopra definito (8,10%), come riportato nell'Allegato.

La somma dei flussi di cassa prospettici attualizzati del ramo idroelettrico è pari ad € 1.912.137.

Il seguente prospetto evidenzia il confronto tra la presente valutazione e quella contenuta nel Parere Originario, da cui emerge una diminuzione di € 174.863, imputabile principalmente al fatto che, essendo il periodo di previsione finito, la presente stima ha preso a riferimento un esercizio in meno (il 2020, i cui flussi di cassa si sono trasformati in disponibilità liquide). La riduzione non va pertanto intesa in termini di perdita di valore ma di parziale realizzo del valore del ramo Idroelettrico, che è stato convertito in liquidità.

	Presente parere	Parere originario	Delta	Var. WACC	Var. flussi
Ramo idroelettrico	1.912.137	2.087.000	(174.863)	44.709	(219.572)

Analisi di sensitività

Si riporta di seguito l'analisi di sensitività del valore economico del ramo idroelettrico, costruita ipotizzando variazioni sia del tasso WACC, sia dei flussi di ricavi legati ai fenomeni di variabilità precedentemente descritti.

A titolo esemplificativo, un incremento di 1 punto percentuale del WACC determina una riduzione di € 114 mila del valore del ramo, mentre una variazione in aumento o diminuzione di 5 punti percentuali dei ricavi di cessione dell'energia elettrica (maggiore o minore piovosità o altri fattori che incidono sulla produzione idroelettrica) determina rispettivamente un incremento o una diminuzione di € 231 mila del valore del ramo.

		WACC				
		6,10%	7,10%	8,10%	9,10%	10,10%
Rettifica ricavi E.E.	-10,00%	(275.350)	(373.952)	(462.202)	(541.521)	(613.105)
	-5,00%	(2.469)	(123.323)	(231.101)	(327.626)	(414.429)
	0,00%	270.412	127.306	0	(113.731)	(215.752)
	5,00%	543.293	377.935	231.101	100.164	(17.076)
	10,00%	816.174	628.564	462.202	314.060	181.601

La valutazione sopra effettuata è subordinata all'ipotesi che intervenga il rinnovo delle concessioni di derivazione idrica rilasciate dall'Ufficio Provinciale del Genio Civile fino al 2042, considerando che, ad oggi, le stesse sono scadute, ad eccezione di quella relativa alla centrale Marchesini.

A tale proposito, il sottoscritto ritiene opportuno prendere in esame le possibili conseguenze, in termini di attribuzione del valore, di quanto previsto dalla recente Legge della Regione Veneto del 3 luglio 2020 n. 27, intitolata *"Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico"*.

La citata legge interviene, infatti, anche sulle piccole derivazioni – quali sono, per l'appunto, quelle di Impianti Astico S.r.l. – stabilendo, al 1° comma dell'art. 4, che per *"... la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti"*.

In particolare, la norma citata pare introdurre la possibilità, per le concessioni con scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute (situazione nella quale si trovano tutte le centrali, con la sola eccezione della Marchesini), che la concessione possa essere assegnata a soggetti terzi, mentre la presente relazione di stima presuppone, come accennato, il loro rinnovo sino al 2042.

Il sottoscritto, pertanto, ha ritenuto di chiedere un parere sui possibili effetti di tale norma all'Avv. Ilaria Conte di Roma (nota per le notevoli competenze in tale settore), la quale, dopo un'ampia disamina volta alla

ricostruzione del substrato normativo su cui si pone la problematica del rinnovo delle concessioni delle (grandi e piccole) derivazioni idroelettriche, osserva quanto segue:

- a) l'obiettivo del citato art. 4 della L.R. n. 27/2020 sembra essere quello di tutelare l'integrità dei beni, c.d. opere bagnate, che ai sensi dell'art. 25 del R.D. 1775/1933 alla scadenza della derivazione passano in proprietà allo Stato (oggi Regione), ossia le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento;
- b) tale prescrizione ha un senso se riferita alle grandi derivazioni, mentre è fuori contesto per quanto riguarda le piccole derivazioni, dal momento che la disciplina prevista dall'art. 26 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999 risulta applicabile esclusivamente alle prime, ovvero alle concessioni idroelettriche aventi una potenza nominale media annua superiore a 3.000 Kw;
- c) la norma in oggetto utilizza il termine di "*nuova assegnazione*" anche con riferimento alle piccole derivazioni, senza peraltro specificare, né avrebbe potuto farlo dal momento che manca una disciplina nazionale di riferimento, con quale procedimento le concessioni scadute o in scadenza dovrebbero essere riassegnate;
- d) è, comunque, indiscutibile che, in attesa del rinnovo o della "riassegnazione", il titolare della domanda di rinnovo abbia, nel frattempo, il diritto di continuare ad esercitare la derivazione.

Dopo tale considerazioni preliminari, l'Avv. Conte conclude osservando che:

1. non è certo che le piccole derivazioni possano essere rinnovate ai sensi degli artt. 28 e 30 del R.D. 1775/1933, anche se, sin tanto che non sarà adottata dal Legislatore statale una nuova disciplina legislativa delle piccole derivazioni idroelettriche conforme ai tratti delineati dal diritto comunitario, non potranno essere avviate le procedure per la loro "riassegnazione";
2. in ogni caso, il titolare della concessione non perde la proprietà dei beni strumentali all'esercizio della derivazione (tra cui i canali, le condotte forzate, i canali di scarico, oltre ovviamente ai terreni, agli edifici, ai macchinari, alle opere di trasformazione e distribuzione), con la sola eccezione di quelli insistenti nell'alveo e sulle sponde (essenzialmente la "traversa").

Sulla base di quanto sopra illustrato, ai fini della presente valutazione si ritiene che un'eventualità da considerare sia quella, pur con tutte le incertezze appena indicate, che, per le concessioni scadute o con scadenza entro il 31 luglio 2024, le stesse possano essere assegnate, a seguito di gara, a soggetti terzi, diversi dall'attuale concessionario, in quanto non si ritiene plausibile che tale concessioni non vengano né rinnovate né riassegnate *tout court*.

Nel caso in cui quanto sopra ipotizzato si verificasse, risulta evidente come verrebbero a mancare i flussi di cassa determinati in riferimento agli anni successivi all'ipotetica "perdita" della concessione, circostanza che, a parità di altre condizioni, farebbe diminuire il valore attribuito al ramo idroelettrico.

Risulta necessario considerare, tuttavia, che, come sottolineato dall'Avv. Conte, il vecchio concessionario resterebbe comunque proprietario della gran parte delle infrastrutture necessarie per il corretto funzionamento della centrale, che, ragionevolmente, il nuovo concessionario dovrebbe acquisire dal precedente titolare della concessione.

La stima del potenziale valore di tale cessione risulta, tuttavia, assai aleatoria, in quanto non risulta applicabile – essendo limitato al caso delle grandi derivazioni – quanto sancito dal comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999, ove è previsto, in casi simili a quello qui affrontato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato degli investimenti effettuati dal concessionario.

Si ritiene, per altro, che nel caso in cui le concessioni sopra citate dovessero essere assegnate ad un soggetto diverso da Impianti Agno S.r.l., il valore di realizzo delle infrastrutture trasferite al nuovo concessionario sarebbe in grado di compensare i minori flussi di cassa derivanti dalla perdita della concessione. Di conseguenza, tenuto conto della complessità e delle molteplici incertezze che, sotto svariati profili, caratterizzano la situazione delineata, un abbattimento del valore in precedenza determinato relativamente al ramo idroelettrico risulterebbe

del tutto arbitrario e senza alcun fondamento logico, per cui si conferma in € 1.912.137 il valore attribuito al ramo oggetto di stima.

Si ricorda, infine, che il "valore economico" sopra evidenziato costituisce una configurazione di valore che potrebbe discostarsi, in misura anche significativa, dal "prezzo di mercato", essendo, quest'ultimo, il frutto di una "negoiazione" tra soggetti indipendenti e motivati, che operano in modo informato, e può incorporare componenti che non sono state oggetto di valutazione, quali ad esempio le sinergie che il soggetto acquirente è in grado di ottenere.

Il valore economico dell'area ex fungaia presso la centrale Marchesini

Per quanto concerne l'area ex fungaia presso la centrale Marchesini, si ribadisce quanto già espresso nel Parere Originario, ovvero l'assenza di un valore di mercato.

Tale valutazione si basa sulle seguenti assunzioni:

- 1) che non emergeranno passività in capo ad Impianti Agno S.r.l., per quanto già espresso quanto già espresso sia nel Parere Originario che nelle pagine precedenti;
- 2) che anche qualora l'esito del contenzioso in corso, precedentemente citato, dovesse risolversi positivamente per Impianti Agno S.r.l., tempi e modalità di un eventuale incasso risulterebbero assai difficili da stimare, come confermato, tra l'altro, dai legali che seguono la società.

Documentazione esaminata

Il presente parere valutativo è stato predisposto sulla base della seguente documentazione integrativa rispetto a quella esaminata per l'emissione del Parere Originario:

- bilanci d'esercizio della Impianti Agno S.r.l. al 31 dicembre 2019;
- bilancio di verifica della Impianti Agno S.r.l. al 31 dicembre 2020;
- aggiornamento delle previsioni di fatturato del ramo idroelettrico;
- prospetto calcolo ammortamenti al 31 dicembre 2020.

Limitazioni

La presente relazione esplicita valori sia generali che specifici, i quali non riflettono particolari attese dei soci o aspetti negoziali. Il valore di scambio di una quota societaria dipende, infatti, sia da stime tecnico-finanziarie che da valutazioni soggettive delle parti interessate, dalla loro forza contrattuale o da loro particolari attese e interessi. Le metodologie ritenute più appropriate alla luce degli obiettivi dell'incarico sono state applicate al meglio delle mie conoscenze.

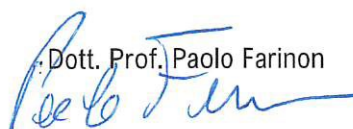
Nel corso dell'incarico ho fatto uso di dati e informazioni facendo affidamento sulla loro veridicità, accuratezza e completezza. Il lavoro è stato pertanto svolto assumendo la veridicità, accuratezza, completezza e ragionevolezza dei dati e delle informazioni ricevute, che rimangono di esclusiva responsabilità della Società.

La valutazione è stata svolta sulla base della documentazione sopra indicata, fornitami dalla Società. Eventuali informazioni successive alla data di emissione del presente documento potrebbero influire sulle conclusioni esposte nello stesso.

Allegato

L'Allegato è parte integrante della presente relazione.

Vicenza, 10 maggio 2021


Dott. Prof. Paolo Farinon

Allegato

	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. 2025	Es. 2026	Es. 2027	Es. 2028	Es. 2029	Es. 2030	Es. 2031	Es. 2032	Es. 2033	Es. 2034	Es. 2035	Es. 2036	Es. 2037	Es. 2038	Es. 2039	Es. 2040	Es. 2041	Es. 2042
VALUTAZIONE RAMO IDROELETTRICO																						
- vendita energia elettrica	634.917	634.917	634.917	634.917	634.917	590.307	545.697	494.870	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	634.917	634.917	634.917	634.917	634.917	590.307	545.697	494.870	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832	463.832
- ricavi diversi	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Altri ricavi	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Costi acquisto materie prime	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- manufatti ordinari centraline	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- manufatti ordinari tralicci	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- forza motrice, altri corrispettivi GSE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- spese pubblicità e rappresentanza	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- stipendi e rimborsi agli amministratori	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601	7.601
- assicurazioni	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- compensi al collegio dei revisori	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- consulenze varie	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
- spese per servizi	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217	132.217
Costi per godimento beni di terzi	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Costi del personale	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Amm. U. Imm. Immateriali e materiali	188.498	186.631	185.622	185.277	184.125	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	171.918	145.592	143.628	143.547	143.172	99.290	62.277
- Ammortamenti e svalutazioni	188.498	186.631	185.622	185.277	184.125	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	171.918	145.592	143.628	143.547	143.172	99.290	62.277
- imposte e tasse diverse	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- altri oneri	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Altri costi operativi	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Reddito operativo	126.903	128.770	129.778	130.124	131.275	86.941	42.331	-8.495	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-27.602	687	768	1.143	40.604	45.025	82.038
Imposte sul reddito dell'esercizio	35.406	35.927	36.208	36.304	36.626	24.257	11.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOPAT	91.497	92.843	93.570	93.819	94.649	62.685	30.521	-8.495	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-39.534	-27.602	687	768	1.143	40.604	45.025	82.038
+ Ammortamenti	188.498	186.631	185.622	185.277	184.125	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	183.849	171.918	145.592	143.628	143.547	143.172	99.290	62.277
- Investimenti	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Flusso di cassa netto (FCF)	259.495	258.974	258.692	258.596	258.275	226.034	193.870	154.854	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815	123.815
Flusso di cassa netto attualizzato	240.051	221.618	204.789	188.373	174.966	141.651	112.391	83.046	61.425	56.822	52.564	48.626	44.982	41.612	38.494	35.608	32.941	30.473	28.189	26.077	24.123	22.316
WACC	8,10%																					
VALORE ECONOMICO RAMO IDROELETTRICO	1.912.137																					





Repertorio n. 46.590

Verbale di asseverazione di perizia

Art. 1, n. 4, del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno,
il giorno sei
del mese di luglio

6 luglio 2021

In Thiene (VI), nel mio studio in Corso Garibaldi n. 4.

Avanti a me, dottor Giuseppe Curreri, Notaio in Montecchio Maggiore, con lo studio in Piazza Marconi n. 18, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

è presente il signor:

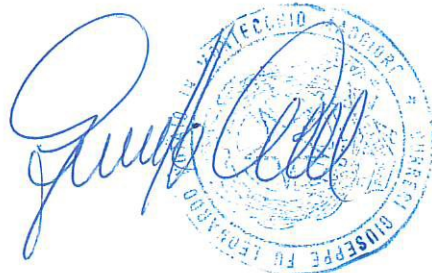
FARINON PAOLO, nato ad Arzignano (VI) il 20 maggio 1967, ivi domiciliato, Via G. Moretto n. 13, codice fiscale FRN PLA 67E20 A459I, dottore commercialista in Vicenza, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 22.652, della cui personale identità io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede e che occupa sei fogli per dodici pagine, oltre ad un allegato, da egli redatta, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e quindi redatto la perizia sopra riportata al solo scopo di far conoscere la verità."

Del che ho redatto il presente verbale scritto da me e da persona di mia fiducia su questa pagina fin qui, del quale ho dato lettura al comparente.

Paolo Farinon



COMUNE DI RECOARO TERME

Organo di Revisione

Verbale n. 9 del 2021

La sottoscritta ALIDA BRUTTOMESSO Revisore Unico nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 33 del 30 giugno 2021.

Visto la proposta di deliberazione avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE DELLA SOCIETÀ IMPIANTI AGNO SRL, TRASFERIMENTO DEL RAMO RETI ED INFRASTRUTTURE IDRICHE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2601 BIS C.C. ED OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE";

CONSIDERATO che

- Impianti Agno Srl (società scindenda) è una società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02965010248 - REA VI 288125. La società è stata costituita in data 11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno;
- la società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. [...]"*

- la società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 17.850.000,00 suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino);
- il Comune di Recoaro Terme detiene il 15,20% delle quote della società

CONSIDERATO inoltre che:

- Viacqua Spa è società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno;
- la società, allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza). L'oggetto sociale della società Viacqua spa risulta *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge*. In particolare la società ha per oggetto *"1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*;
- Il Comune di Recoaro Terme detiene il 1,42% delle azioni della società;

RILEVATO che:

- l'operazione di scissione della società Impianti Agno Srl è di tipo parziale e proporzionale, in quanto la scissa trasferirà parte delle proprie attività in favore alla beneficiaria e si prevede l'assegnazione a tutti i soci della scindenda di azioni - all'uopo emesse dalla beneficiaria - in misura proporzionale alla loro attuale partecipazione nella scindenda medesima;
- l'operazione comporterà l'emissione da parte della società beneficiaria Viacqua Spa di n. 8.894 nuove azioni, determinando così un capitale sociale post scissione pari

ad Euro 12.023.250 (n. 240.465 azioni totali dal valore unitario pari ad Euro 50,00). La scissione verrà attuata con un criterio proporzionale, pertanto ciascun socio della scissa continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una medesima percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della beneficiaria;

- il capitale sociale della scindenda verrà modificato per effetto della scissione e del trasferimento, in favore della beneficiaria, del ramo relativo alle reti ed infrastrutture idriche.
- il progetto di scissione prevede che ai soci della società Viacqua Spa sia assegnata una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% e ai soci della società scindenda Impianti Agno Srl una quota pari al 3,70%.
- il Tribunale di Vicenza, con decreto dello scorso 25 Giugno 2021, ha nominato quale esperto comune per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote e ai metodi per la sua redazione (ai sensi dell'art. 2501 – sexies, quarto comma Codice Civile) il Dott. Maurizio Campana, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Il professionista esperto incaricato, con propria relazione del 02 Settembre 2021 qui allegata, ha ritenuto *“che i metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi [...] siano adeguati e siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di concambio” e “congrua [...] l'attribuzione di una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% ai soci della società beneficiaria, al 3,70% ai soci della società scindenda [...]”*;
- che a servizio dell'operazione, la società Viacqua Spa emetterà n. 8.894 azioni da riservare ai soci della scindenda;
- che a seguito del trasferimento del ramo “reti ed infrastrutture idriche” in favore della beneficiaria, anche la scindenda Impianti Agno Srl dovrà modificare il proprio capitale sociale, riducendolo per un importo pari al valore netto contabile degli *assets* trasferiti. Detta riduzione andrà a variare, proporzionalmente, la quota nominale di partecipazione dei singoli Comuni soci, pur mantenendone inalterate le percentuali.

RILEVATO inoltre:

- che il Comune di Recoaro Terme ritiene di procedere all'acquisto delle quote di Impianti Agno Srl che alcuni Comuni soci intendono cedere. Tale trasferimento

avverrà, unitamente al Comune di Valdagno, in misura proporzionale alle rispettive quote societarie attualmente possedute;

- che in seguito alla operazione di acquisto, si riserva di procedere con ulteriori operazioni straordinarie in modo da ottemperare alla normativa sulla razionalizzazione delle partecipate;
- che il valore di trasferimento delle quote è stato stimato dal perito incaricato prof. Farinon che ha redatto perizia giurata denominata “Parere professionale sul valore economico attribuibile al ramo idroelettrico della società Impianti Agno Srl”, allegata alla proposta di deliberazione. In tale perizia si indica il metodo di valutazione di matrice finanziaria quale quello più adatto ad esprimere il valore economico della società e si quantifica in euro 1.912.137,00 il valore del ramo d’azienda idroelettrico.
- che in tema di compravendita delle quote sociali, appare opportuno richiamare l’art. 10 del D. Lgs. 175/2016 che, quanto alla forma, rinvia all’art. 7, comma 1 della medesima norma, ove si richiede nel caso la deliberazione del Consiglio Comunale. Inoltre, l’art. 10 (Alienazione di partecipazioni sociali) prevede la procedura per l’alienazione a terzi (*“2. L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che da’ analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”*), facendo comunque *“salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto)*;
- che il caso di specie differisce da una trattativa diretta ed è peculiare in quanto si intende procedere direttamente all’alienazione della partecipazione al socio detentore del diritto di prelazione
- che la legittimità della complessiva operazione è stata oggetto di un incontro presso la Corte dei Conti del Veneto alla presenza dei Professionisti incaricati dell’operazione (Dott. Cristiano Eberle e avv.to Giovanni Ferasin) e del Procuratore Generale della Corte dei Conti. Durante tale incontro è emerso in modo molto chiaro che la vendita al prezzo congruo di una perizia giurata (c.d. “giusto prezzo”) non configura danno erariale.

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (il “TUSPP”) ed in particolare:

- l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l'art. 7, comma 7, in base al quale anche le trasformazioni societarie, tra cui possono annoverarsi le operazioni di scissione, devono essere adottate con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
- l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la necessità di parere ai sensi dell'Art. 239 del Dlgs 267/2000 da parte di questo organo;

Visti i pareri favorevoli già espressi ai sensi dell'Art. 49 del Dlgs 267/2000 allegati alla delibera, esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE, avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE DELLA SOCIETÀ IMPIANTI AGNO SRL, TRASFERIMENTO DEL RAMO RETI ED INFRASTRUTTURE IDRICHE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2601 BIS C.C. ED OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE”.

Trissino, 11.11.2021

Il Revisore dei Conti
Rag. Alida Bruttomesso